

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

## RESOCONTO STENOGRAFICO

680.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	87257	<b>TASSI CARLO</b> ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	87259
<b>Missioni vevoli nella seduta del 26 settembre 1991</b> . . . . .	87298	<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione e approvazione):	
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).		PRESIDENTE . . . . .	87265, 87267, 87269, 87272, 87275, 87277, 87280, 87282, 87284, 87289, 87290, 87291
PRESIDENTE . . . . .	87258, 87259, 87260	<b>BERSELLI FILIPPO</b> ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	87280
<b>CLAFFI ADRIANO</b> ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Relatore</i>	87259	<b>CALAMIDA FRANCO</b> ( <i>gruppo DP-COM</i> ) . . . . .	87293
<b>SORICE VINCENZO</b> <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	87259	<b>CASINI CARLO</b> ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Relatore</i> . . . . .	87265, 87289, 87291

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

<i>pag.</i>	<i>pag.</i>
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .	MELLINI MAURO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . .
87275	87263
MACERATINI GIULIO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	<b>Risoluzione, interpellanze e interrogazioni:</b>
87267	(Annunzio) . . . . .
MATTEOLI ALTERO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	87300
87282	<b>Corte dei conti:</b>
MELLINI MAURO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . .	(Trasmissione di documento) . . . . .
87272	87299
RUSSO FRANCO ( <i>gruppo verde</i> ) . . . . .	<b>Documenti ministeriali:</b>
87269	(Trasmissione) . . . . .
SORICE VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . . . . .	87300
87267, 87289, 87291, 87292	<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>
TAGLIABUE GIANFRANCO ( <i>gruppo DP-COM</i> ) . . . . .	PRESIDENTE . . . . .
87277	87261, 87262
TASSI CARLO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	GARGANI GIUSEPPE ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Presidente della II Commissione</i> . . . . .
87284, 87293	87261
<b>Proposte di legge:</b>	SERVELLO FRANCESCO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .
(Adesione di un deputato) . . . . .	87261
(Annunzio) . . . . .	<b>Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta ad una interrogazione:</b>
(Approvazione in Commissione) . . . . .	PRESIDENTE . . . . .
87298	87293, 87294, 87295, 87296
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	BELLOCCHIO ANTONIO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .
87264	87294
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	LAVORATO GIUSEPPE ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . .
87299	87293
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	PIRO FRANCO ( <i>gruppo PSI</i> ) . . . . .
87264	87294
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	<b>Proclamazione di deputati subentranti e dimissioni del deputato Claudio Taverna</b> . . . . .
87264	87257
<b>Proposte di legge di iniziativa regionale:</b> (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali:</b> (Annunzio) . . . . .
87264	87299
<b>Proposta di legge (Rinvio in Commissione):</b>	<b>Sull'ordine dei lavori:</b> PRESIDENTE . . . . .
S. 32 — Senatori Riz ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento ( <i>approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (4496)	87257
PRESIDENTE . . . . .	<b>Votazione finale di un disegno di legge di conversione</b> . . . . .
87262, 87263, 87264	87293
GARGANI GIUSEPPE ( <i>gruppo DC</i> ), <i>Presidente della II Commissione</i> . . . . .	<b>Votazione nominale</b> . . . . .
87262	87260
GORGONI GAETANO ( <i>gruppo repubblicano</i> ) . . . . .	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .
87283	87296
MACERATINI GIULIO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . .	
87262	

**La seduta comincia alle 15.**

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 23 settembre 1991.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Astori, Babbini, Barbera, Fausti, Fincato, Fornasari, Garavaglia, Lattanzio, Martinazzoli, Noci, Sacconi, Santonastaso, Volponi e Zoso sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventinove, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

**Proclamazione di deputati subentranti e dimissioni del deputato Taverna.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Paola Cavigliasso, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 25 settembre 1991 — ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della camera dei deputati — ha accertato che il candidato Piero Angelo Balzardi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 13 (Democrazia Cristiana) per il Collegio I (Torino-Novara-Vercelli).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Piero Angelo Balzardi deputato per il Collegio I (Torino-Novara-Vercelli).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Dovendosi inoltre procedere alla sostituzione dell'onorevole Andrea Mitolo, la Giunta delle elezioni, nella stessa seduta — ai termini degli articoli 81, e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Claudio Taverna segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 7 (Movimento Sociale Italiano-destra nazionale) per il collegio VIII (Trento-Bolzano).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Claudio Taverna deputato per il collegio VIII (Trento-Bolzano).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

In data 19 settembre 1991, Claudio Taverna ha fatto pervenire la seguente lettera:

«A seguito della morte del compianto onorevole Andrea Mitolo a me spetta di subentrargli alla Camera dei deputati quale primo dei non eletti della lista del Movimento Sociale Italiano-destra nazionale nella circoscrizione elettorale Trento-Bolzano.

Tuttavia, pur considerando un onore ed un privilegio subentrare anche per un sol giorno all'indimenticabile avvocato Andrea Mitolo, che dedicò l'intera vita all'affermazione dell'italianità dell'Alto Adige ed alla proclamazione dei diritti dello Stato Italiano in quella terra, non posso e non voglio venire meno agli impegni solennemente assunti con la gente trentina e con la mia coscienza, di rappresentare le istanze sociali e politiche di opposizione a quell'autonomia totalitaria (improvvidamente conferita alla regione Trentino-Alto Adige ed alle provincie di Trento e Bolzano) che soffoca la vita civile ed intossica le coscienze in questa parte d'Italia.

Certamente, nel massimo consenso istituzionale della nazione, al sottoscritto non mancherebbero, anche in quest'ultimo scorcio della legislatura, le occasioni per rappresentare le istanze e tutelare gli interessi delle popolazioni del Trentino-Alto Adige, in considerazione delle questioni ancora attuali ed, anzi, proprio ora più urgenti, della difesa della comunità italiana dell'Alto Adige (sempre più assediata dal pangermanesimo antiitaliano di una onnipotente Südtiroler Volkspartei), dell'emanazione delle ultime norme di attuazione del cosiddetto «pacchetto», dell'istituzione della corte d'appello autonoma a Bolzano, ciononostante ritengo essere mio dovere politico e morale non interrompere a metà del mandato il lavoro istituzionale intrapreso nei consessi regionale e provinciale, nei quali, anzi, potrò continuare a dare il mio contributo, sia pure a diverso livello, anche su tali cruciali problemi.

Per questi motivi dichiaro in piena coscienza di voler irrevocabilmente rinunciare a subentrare quale deputato e quindi mi pregio di invitare la signoria vostra a voler prendere atto della mia determinazione ed a voler attivare le procedure per la procla-

mazione a deputato del candidato che mi segue nell'ordine delle preferenze espresse.

Voglia gradire, signora Presidente, i miei ossequi.

In fede

Claudio Taverna»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

La Giunta delle elezioni, nella medesima seduta, ha accertato che il candidato Diego Senter segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo collegio.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Diego Senter deputato per il collegio VIII (Trento-Bolzano).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 24 settembre scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 247 del 1990, di cui al disegno di legge di conversione n. 5936.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore*. Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento urgente inteso ad evitare la conseguenza dell'obbligo dell'arresto in flagranza nei casi di produzione, commercializzazione, cessione o detenzione di sostanze stupefacenti quando il fatto è di lieve entità, sia in relazione ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze di attuazione della fattispecie, sia in relazione alla qualità ed alla quantità delle sostanze stupefacenti in questione.

La Commissione ha ritenuto che sussistano i motivi straordinari di necessità e d'urgenza per l'emanazione del decreto in esame. Occorre infatti operare un coordinamento tra l'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti — approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 — e le norme del codice di procedura penale concernenti l'arresto in flagranza. Ciò al fine di evitare l'adozione di misure particolarmente afflittive in relazione ad ipotesi di modesta entità.

Trattandosi quindi di intervenire su situazioni sanzionate o sanzionabili, la Commissione ha ritenuto che l'intervento per decreto-legge configuri i caratteri di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

VINCENZO SORICE *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella discussione possono intervenire un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo pretende di gabellarci

come decreto-legge una novella di puro stile «pendolare».

I principi fondamentali degli ordinamenti giuridici sono tanti (e forse non è neanche vero che siano tanti); ma da qualche tempo a questa parte i governi ci hanno abituato al principio pendolare. Vi è il momento in cui emergono le norme cosiddette di garanzia, definite con un brutto termine «garantiste», e subito dopo, per un qualsiasi accidente (nel senso etimologico del termine) si passa dall'altra parte. Quando poi si è arrivati dall'altra parte ci si rende conto che bisogna tornare al vecchio regime. E così, con questo andirivieni, il sistema della giustizia e dell'ordine pubblico in Italia sta via via perdendo ogni e qualsiasi possibilità di credibilità.

Tuttavia, nel tentativo tutto martelliano di accontentare sia la serva ubriaca che la botte piena, siamo arrivati veramente al massimo della violazione di quelli che sono i principi fondamentali, all'insegna della difesa di un unico principio: quello del pendolarismo!

Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una novella che pretende di dare all'agente di polizia, che interviene nella flagranza di un reato previsto da una legge di pochi mesi fa e che richiede l'arresto obbligatorio, la facoltà di valutare se esista la possibilità o meno di ricorrere all'applicazione del comma 5 dell'articolo 73, vale a dire di verificare se si tratti di un caso di scarsa entità, per il quale si può evitare l'arresto immediato.

State attribuendo, signori, o meglio uomini (facciamo finta), anzi gente del Governo Andreotti, all'agente accertatore il valore e la qualità di giudice nel momento in cui gli consentite di applicare preventivamente un'attenuante che non si sa nemmeno se potrà essere applicata nella sostanza, nella realtà e nel merito una volta che il giudice, fatta eseguire la perizia, dovesse stabilire la piccola o grande entità del fatto.

Siete usciti finalmente da quella ignobile indicazione della cosiddetta quota personale, o modica quantità, per arrivare ad un criterio un po' meno subiettivo e un po' più obiettivo: quello della dose quotidiana. Oggi è ormai sanzionata la cosiddetta «dose quotidiana»: sono consentiti 0,10 grammi per l'eroina e fino a 0,15 grammi per la cocaina.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

Ve lo immaginate il poliziotto che, guardando la bustina con la sostanza, riesce a capire se si è al di sotto di tale peso? Sono cose così ridicole che soltanto Gervaso o Attalo potrebbe descriverle, perché neanche Forattini riuscirebbe con una sua vignetta a sintetizzare così bene una situazione paradossale!

E voi volete riconoscere l'urgenza e la necessità, e quindi il carattere di straordinaria del decreto-legge al nostro esame, andando in senso contrario rispetto all'attuale momento di criminalità, per evitare che ci siano quegli arresti immediati che, dolorosi per le famiglie e traumatici per l'individuo, sono l'unico deterrente che possa esistere attualmente per bloccare il continuo dilagare della droga! Niente più della misura immediata fa capire all'individuo tratto in arresto (salvo che non sia già incallito) che sta facendo una cosa veramente molto grave. Invece, i quattro o gli otto anni che potranno arrivare successivamente rappresenteranno alla fine un'ingiustizia, specie per coloro che hanno superato di pochissimo la minima quantità consentita, tanto da non meritare tutti e otto gli anni di galera.

Non è assolutamente possibile, signor Presidente, considerare un simile *vulnus*, un simile strappo al nostro sistema istituzionale, costituzionale e giuridico un fatto di straordinaria urgenza e necessità. Dovete pensare che il sistema è stato attuato nell'ultimo biennio. Il nuovo codice di procedura penale è entrato in vigore il 24 ottobre 1988 (e non il 25, come ignorantemente aveva cercato di dire il Ministero di grazia e giustizia di allora, non conoscendo la cadenza dei termini per anno prevista dalle norme del codice di procedura civile, che valgono per tutto l'ordinamento). Non sono ancora trascorsi due anni, è passato circa un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa sulla droga, e voi già siete a pendolare dall'altra parte!

Io non credo che il «pendolamento» possa essere un nuovo istituto; non credo che questa situazione così grave per l'intero nostro sistema possa avere il carattere di necessità e di urgenza. E soprattutto dobbiamo sottolineare che la responsabilità affidata all'agente accertatore e sottratta al giudice che deve valutare l'arresto in flagranza

non deve consentire che l'aumento della discrezionalità si trasformi in arbitrio da parte delle forze che agiscono per la repressione della droga, aggravando tutta la situazione.

Non credo, signor Presidente, che ciò possa rappresentare un caso di straordinaria urgenza e necessità e penso quindi che non possiamo richiamarci alle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, ci sembra valida e motivata la nostra opposizione al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, del carattere di urgenza e di necessità del decreto-legge al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

**La seduta, sospesa alle 15,25,  
è ripresa alle 15,30.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### **Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 247 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5936.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	319
Votanti . . . . .	315
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	158
Hanno votato sì . . . . .	295
Hanno votato no . . . . .	20

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

**Inversione dell'ordine del giorno.**

GIUSEPPE GARGANI. Signor Presidente, chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno, a norma dell'articolo 41 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI. Sottopongo all'attenzione sua, signor Presidente, e dell'Assemblea la proposta di passare subito alla discussione del provvedimento n. 4496, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di appello di Trento.

Propongo questa inversione dell'ordine del giorno perché vorrei chiedere all'Assemblea di rinviare in Commissione, sia pure per pochi giorni, il provvedimento relativo all'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello affinché la Commissione medesima, entro un termine preciso (io propongo mercoledì prossimo), possa compiere un riesame e un approfondimento della proposta di legge.

PRESIDENTE. Sulla proposta testé avanzata dall'onorevole Gargani potranno prendere la parola, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, un oratore a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta avanzata dall'onorevole Gargani è singolare. Noi abbiamo infatti appena votato sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento a proposito di un decreto-legge. E credo che il provvedimento che il Governo ha ritenuto di presentare sotto forma appunto di decreto-legge abbia carattere di urgenza. È quindi scarsamente comprensibile il fatto che si proceda ad un'inversione dell'ordine del giorno, accantonando il decreto sia pure momentaneamente, per procedere alla discussione del provvedimen-

to al punto quattro dell'ordine del giorno relativo all'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.

Signor Presidente, mi rendo conto che quella discussione sarà breve e che quindi si passerà all'esame del decreto-legge abbastanza rapidamente; tuttavia questa richiesta, avanzata per di più dal Presidente della Commissione giustizia, mi allarma un poco. Cosa si vuole fare, infatti? Evidentemente si vuole espropriare in tutto o in parte dell'esame di questo provvedimento l'Assemblea, che tra l'altro ha già discusso e votato le questioni pregiudiziali presentate al riguardo. E si vuole far questo tentativo, abbastanza scoperto, di cambiare le carte in tavola, di cambiare cioè un voto espresso su questo provvedimento liberamente e secondo tutte le forme regolamentari dalla Commissione giustizia.

Si tratta di un procedura un po' forzata; mi consenta di dirlo l'onorevole Gargani, il quale molte volte formula minacce perentorie riguardanti il votare o meno determinati provvedimenti che saranno esaminati prossimamente (mi riferisco a quelli relativi all'ordine pubblico), mentre sul provvedimento in questione non soltanto si disattende, o per lo meno si tenta di disattendere, il voto già espresso dalla Commissione giustizia, ma si impedisce alla Camera di discuterlo oggi nel merito, eventualmente emendandolo, e di poterlo quindi respingere o approvare.

Io denuncio quindi la singolarità di simili procedure, che nascondono un tentativo politico di cambiare la situazione, dando luogo all'accettazione di determinate pressioni esterne relative a questo provvedimento e disattendendo — ripeto — quello che già la Commissione giustizia ha deliberato esprimendosi al riguardo negativamente.

Per questi motivi ci opponiamo all'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Gargani (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Servello, dal punto di vista regolamentare, la richiesta dell'onorevole Gargani non presenta assolutamente caratteristiche anomale; lei sa che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

una richiesta di parola sull'ordine dei lavori ha la precedenza. Si può quindi dopo la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, prima di passare al successivo punto dell'ordine del giorno, che reca l'esame di merito del provvedimento, decidere sull'eventuale inversione dell'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Gargani.

(È approvata).

MAURO MELLINI. È necessaria la controprova, Presidente!

PRESIDENTE. No, non vi sono proprio dubbi; la controprova non è necessaria.

**Rinvio in Commissione della proposta di legge: S. 32. — Senatori Riz ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4496).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei deputati Riz, Rubner e Dujany: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento.

GIUSEPPE GARGANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, ribadendo quanto ho preannunziato poco fa intervenendo per proporre l'inversione dell'ordine del giorno, chiedo il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 4496, fissando alla Commissione stessa il termine di mercoledì 2 ottobre 1991 per riferire all'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, sulla proposta di rinvio in Commissione avanzata dal presidente della II Commissione darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un deputato per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Non credo che possa e debba sfuggire ad alcuno l'estrema delicatezza di questo passaggio nella vita del nostro Parlamento.

Parlo di delicatezza e di gravità perché ci troviamo di fronte, alla luce delle recenti polemiche che si sono sviluppate in Alto Adige e nell'intero territorio nazionale, al tentativo di far dire alla Commissione giustizia una cosa diversa da quella sostenuta poche settimane or sono con una impressionante e significativa convergenza di opinioni: furono tutti d'accordo in quella sede — non ho sentito alcuno dissentire — nel ritenere che l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento costituiva un grave *vulnus* al nostro complessivo ordinamento giudiziario, alla previsione che si deve fare in ordine alla sistemazione territoriale degli uffici giudiziari e, in particolare, per quanto riguarda quelle zone, all'equilibrato sviluppo della giustizia.

Quello espresso poche settimane or sono dalla Commissione giustizia era, in sostanza, un giudizio di merito, al di là delle stravaganti affermazioni, anche offensive, del ministro degli esteri De Michelis, il quale ebbe ad usare un aggettivo veramente grave nei confronti di quella Commissione. Mi dispiace che egli oggi non sia qui a difendere il suo linguaggio veramente poco parlamentare.

Io credo che non si possa forzare la mano alla Commissione giustizia, investendola nuovamente di una questione in ordine alla quale si è pronunciata in maniera adamantina. Non c'è bisogno di questa sezione, non vi è alcun motivo perché essa debba essere istituita, non vi sono pressioni che possano vincolare un libero Parlamento, come è an-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

cora e deve essere quello italiano, rispetto a queste richieste esterne.

Vi è stato dunque già un responso dato in quella sede; oggi l'Assemblea è libera di esprimere una valutazione diversa, ma non comprendo per quale motivo il provvedimento debba essere rinviato in Commissione magari per chiederne l'esame in sede legislativa (sono facile profeta rispetto a manovre che in quella occasione si cercherà di attuare).

È giunto il momento di guardarsi in faccia: tutte le forze politiche debbono esprimere chiaramente, senza nascondersi dietro a dei paraventi, le loro posizioni. In Italia di chiarezza ce ne è assai poca, ma su un tema di tale importanza nessun può nascondersi dietro «diti» commissariali! Affronti dunque l'Assemblea il problema attinente alla istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento, in ordine al quale ci misureremo così come vuole la democrazia, senza alcun tipo di infingimenti.

Per questi motivi noi siamo decisamente contrari a questa emigrazione di ritorno in Commissione giustizia del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, esprimo a nome del gruppo repubblicano il dissenso assoluto sulla richiesta di rinvio formulata dal presidente della Commissione giustizia. Debbo inoltre esprimere la mia meraviglia e quella del gruppo al quale appartengo per il fatto che sia stato proprio il presidente della Commissione giustizia ad avanzare una simile richiesta.

Quello che si tenta di compiere oggi in quest'aula è un atto di una gravità eccezionale. Si vuole infatti far ritornare in Commissione un provvedimento di legge che era stato bocciato all'unanimità, cercando di modificare il parere negativo espresso dalla Commissione attraverso il ricorso ad una presunta solidarietà o ad un vincolo di maggioranza che in precedenza non aveva pre-

valso di fronte al *vulnus* che si stava arrecando al sistema giuridico del nostro paese.

Per tali motivi noi riteniamo che non si possa assolutamente accogliere la richiesta di rinvio in Commissione, soprattutto se si tiene conto che stranamente il provvedimento di legge concernente l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento, sul quale la Commissione giustizia aveva espresso all'unanimità parere contrario, è stato rinviato in Assemblea: mentre si è ommesso di rimettere in aula un analogo provvedimento approvato all'unanimità dalla stessa Commissione nel corso della medesima seduta (mi sto riferendo al provvedimento di legge n. 4020 a firma degli onorevoli Ferrandi, Pedrazzi Cipolla, Violante, Fracchia, Strumendo, Barbera, Barbieri ed altri). Si tratta di un fatto veramente inaudito ed inaccettabile. Se dovessimo proseguire in questa maniera stravolgeremmo il senso e la ragione stessa dell'esistenza delle Commissioni e dei loro pareri.

Noi non ci troviamo di fronte ad un provvedimento di legge controverso, approvato con una maggioranza risicata o perché nella maggioranza si erano verificate delle assenze, ma ad un provvedimento sul quale vi è stato un voto contrario espresso quasi all'unanimità dalle forze politiche presenti in Commissione giustizia.

Per tali ragioni i deputati del gruppo repubblicano ritengono che se una decisione del genere dovesse passare verrebbe inferto un ulteriore *vulnus* al Parlamento e verrebbe meno anche la certezza della validità dei pareri che le Commissioni esprimono su provvedimenti di legge sottoposti al loro esame.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che il collega Gorgoni abbia ragione nel sottolineare che qui prima di tutto occorre valutare il problema dal punto di vista regolamentare. Si rischia infatti di affermare che esistono voti delle Commissioni che contano e voti delle Commissioni che non contano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

nulla, perché qualcuno ad un certo momento afferma magari che un determinato voto è sbagliato. E tale essendo, è come se non esistesse. Di conseguenza, senza nemmeno curarsi di fornire una qualsiasi ragione per una richiesta di tal genere, si sostiene che la Commissione giustizia deve riflettere perché ha sbagliato — lo dice il suo presidente — e quindi il provvedimento deve tornare in Commissione.

Esiste un calendario che deve essere osservato. Il provvedimento è stato trasmesso all'Assemblea con un voto unanime della Commissione che sembra però non contare. Il rinvio in Commissione generalmente è giustificato dall'emergere, nel corso della discussione in Assemblea, di problemi che necessitano di un approfondimento. Non è certo il caso nostro perché non vi è stato neppure un accenno di discussione. *In limine*, prima della relazione, si pretende che il provvedimento debba tornare in Commissione perché quest'ultima «l'ha fatta grossa».

Ebbene, come membro della Commissione giustizia dico al presidente della II Commissione che non si può permettere un atteggiamento di questo genere!

Invito pertanto i colleghi — in particolare chi intendesse astenersi — a non sottrarsi ad una chiara presa di posizione che riguarda anche elementi fondamentali del regolamento, soprattutto sotto il profilo della corretta regolazione di una discussione davvero degna di tale nome.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare passiamo alla votazione della proposta avanzata dal presidente della II Commissione.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Pongo in votazione la proposta del presidente della II Commissione di rinvio in Commissione della proposta di legge, con fissazione a mercoledì 2 ottobre 1991 del termine per riferire all'Assemblea.

*(È approvata).*

### **Trasmissione dal Senato di una proposta di legge e sua assegnazione a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge, già approvato dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato:

SANESE ed altri: «Rifinanziamento di interventi in campo economico» (4555/B).

A norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, in relazione alla particolare urgenza del progetto di legge, ne propongo l'assegnazione, in sede legislativa, alla X Commissione permanente (Attività produttive), con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### **Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del comma 6 dell'articolo 92 del Regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la VII Commissione permanente (Cultura), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

BONSIGNORE ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA; ROCELLI ed altri e CURSI ed altri: «Interventi straordinari a favore degli enti autonomi Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale dell'Opera di Genova, Teatro La Fenice di Venezia e Teatro dell'Opera di Roma» (4519-4742-4820-5608-5762) *(La Commissione ha proceduto all'esame abbinate).*

Data la particolare urgenza dei progetti di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (5936).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ricordo che nella seduta di oggi la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 247 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5936. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari verde e federalista europeo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 23 settembre scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carlo Casini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando approvammo la nuova legge sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, a modifica della vecchia legge n. 685 del 1975, descrivemmo, esattamente al quinto comma dell'articolo 71 (ora articolo 73 del testo unico), la cosiddetta ipotesi lieve, cioè il caso in cui il traffico, la produ-

zione e la detenzione di sostanze stupefacenti pesanti o leggere fosse da considerarsi lieve. Nel descrivere queste ipotesi il Parlamento manifestò la volontà, assolutamente chiara ed univoca, di non volere in questi casi l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Successivamente, per una particolare interpretazione della giurisprudenza e per talune disarmonie registratesi tra la legge sulle sostanze stupefacenti o psicotrope ed il nuovo codice di procedura penale, si verificarono numerosi arresti in flagranza, anche quando ricorreva l'ipotesi lieve. La ragione giuridica di tale effetto sta nella lettera h) dell'articolo 380 del nuovo codice di procedura penale, nella quale si stabilisce l'obbligo dell'arresto in flagranza per tutti i reati previsti dall'articolo 71 della legge n. 685 del 1975. Il nuovo codice di procedura penale è infatti entrato in vigore qualche mese prima della nuova legge sulla droga e conseguentemente il richiamo è fatto alla vecchia legge del 1975.

Naturalmente la norma richiamata non è più contenuta nell'articolo 71 della legge, bensì nell'articolo 73 del testo unico, e la giurisprudenza ha inteso il riferimento come fatto all'intero articolo 73, cioè anche al verificarsi di ipotesi lieve. In realtà per giungere a questa conclusione la giurisprudenza, almeno quella maggioritaria, suffragata anche da una sentenza della Corte di Cassazione, ha dovuto ritenere che l'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73 del testo unico configurasse una circostanza attenuante e non una ipotesi autonoma di reato. È chiaro che considerando la circostanza si applicano le regole generali, per cui nel computo delle pene non si tiene conto delle circostanze attenuanti e conseguentemente non essendo un'ipotesi autonoma la lettera h) dell'articolo 380 copre tutti i reati previsti dall'articolo 73, senza tener conto, appunto, delle attenuanti. Questa non era certo la volontà del legislatore, il quale voleva evitare l'arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi lievi di reati concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; dal canto suo l'effetto di escludere l'arresto obbligatorio era realizzato attraverso la configurazione di un'ipotesi autonoma di reato

e non di una circostanza attenuante. Ciò risulta non solo dai lavori preparatori — storicamente l'ipotesi lieve era configurata all'articolo 72 della legge 1975 (ipotesi autonoma di reato) —, ma anche da un riferimento testuale che chi vi parla ebbe l'onore specificamente di proporre.

L'ultimo argomento a favore dell'ipotesi autonoma di reato, quale volle il Parlamento, risiede nell'articolo 74 del testo unico della legge sulla droga in cui a proposito di associazione a delinquere si stabiliscono pene più miti (esattamente quelle previste dall'articolo 416 del codice penale) quando siano compiuti i fatti di cui al quinto comma dell'articolo 73. Non si parla, pertanto, di ipotesi di attenuanti, ma di fatti. Il riferimento quindi all'ipotesi autonoma di reato è testuale. In conclusione, il Parlamento non vuole in nessun modo consentire l'arresto obbligatorio in flagranza per queste ipotesi.

Questo è un dato certo, risulta da una prova storica; è sufficiente rivedere i verbali, ma si evince anche dalla interpretazione sistematica. L'aver tuttavia considerato l'ipotesi lieve come una circostanza attenuante e non un'ipotesi autonoma ha fatto viceversa scattare l'applicabilità della lettera *h*) dell'articolo 380 del codice di procedura penale e quindi l'arresto obbligatorio in flagranza.

Il problema è molto semplice. Si tratta, come il Governo propone, di ritornare alla volontà originaria del legislatore ed escludere l'arresto obbligatorio in flagranza. Lo strumento che il Governo ha proposto con il suo decreto è parzialmente diverso da quello che la Commissione giustizia propone, anche se l'effetto è identico (è solo una diversa formulazione). In sostanza, il Governo opera in due punti: sulla lettera *h*) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, stabilendo che l'arresto obbligatorio si riferisce soltanto al quarto comma dell'articolo 73 a meno che non ricorrano le circostanze attenuanti del quinto comma. La riformulazione dell'articolo 380 da parte del Governo ha una sua ragione logica, cioè a dire che per quanto riguarda le droghe pesanti (i reati sono previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 73) non vi è bisogno di una previsione specifica nel

codice di procedura penale perché i massimi edittali previsti fanno già scattare la norma generale che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

Il Governo ha ritenuto, quindi, di dover riformulare la lettera *h*) dell'articolo 380 del codice di procedura penale soltanto con riferimento alle droghe leggere, per le quali l'arresto obbligatorio non ci sarebbe se non vi fosse la norma specifica. Una volta stabilito il principio in via generale, vi è però l'eccezione dell'arresto non obbligatorio allorché si tratti di caso lieve. Con questa riformulazione il Governo non ha ancora realizzato pienamente quella che è stata la volontà del Parlamento nel 1990, perché resta da risolvere il problema delle droghe pesanti per le quali, se non si introduce una seconda norma, l'arresto è obbligatorio sempre (anche nel caso lieve).

Per questo il Governo ha proposto un secondo emendamento dopo il quinto comma dell'articolo 73 del testo unico sulla droga stabilendo che ai fini del computo delle pene si tiene conto della circostanza attenuante prevista al comma precedente. In questo modo il sistema è completo e l'arresto non è mai obbligatorio in flagranza quando il caso è lieve, sia per le droghe pesanti sia per quelle leggere.

In Commissione giustizia abbiamo svolto una lunga discussione e si è convenuto sulla necessità di addivenire alle tesi governative per quanto riguarda la sostanza. Mi sono soffermato a descrivere quella che è stata la volontà del Parlamento, sostenendo che per perseguire l'obiettivo di non consentire l'arresto obbligatorio in flagranza fu percorsa la strada giuridica della configurazione di un'ipotesi autonoma di reato per il caso lieve.

Tuttavia l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha comportato per le preture circondariali un aggravio di lavoro che ne ingolfa enormemente l'attività, tanto che l'attuale disordine dell'amministrazione giudiziaria dipende in gran parte dalle difficoltà di funzionamento di tali organi. Ebbene, considerate il caso di cui al quinto comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope: una ipotesi autonoma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

di reato sposterebbe dal tribunale alle preture circondariali, in virtù dei massimi edittali fissati in quattro anni per le droghe leggere, la competenza relativa ad una notevole massa di reati, aggravandone ulteriormente il carico di lavoro.

Per tale ragione, essendo necessario intervenire nuovamente sull'argomento, sembra preferibile seguire l'interpretazione prevalente della giurisprudenza, che pure si discosta dall'originaria volontà del Parlamento, accettando la tesi della circostanza attenuante anziché quella dell'ipotesi autonoma di reato. Uno spostamento di competenza per i reati considerati potrebbe infatti produrre ulteriori rallentamenti dei processi, non potendosi escludere che una revisione della competenza in appello o addirittura in Cassazione, con conseguente annullamento della sentenza e restituzione al primo grado, comporti un prolungamento del procedimento.

Una volta accettata l'interpretazione giurisprudenziale dell'attenuante, bisogna dunque accedere alla tesi governativa. La Commissione ha però proposto un emendamento formulato diversamente dal testo del Governo, ritenendo che l'effetto voluto si possa ottenere con un solo intervento, più accettabile dal punto di vista formale e dell'estetica giuridica.

Se ci si limita infatti a modificare la lettera *h*) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, non facendo riferimento, secondo l'ipotesi del Governo, al solo quarto comma dell'articolo 73 (cioè al caso di droghe leggere), ma all'intero articolo ed ai reati in esso previsti, prevedendo l'eccezione che l'arresto non è obbligatorio qualora ricorrano le attenuanti di cui all'articolo 73, quinto comma, avremmo risolto tutti i problemi e realizzato l'intento che si vuole conseguire.

La differenza tra l'ipotesi governativa e quella della Commissione è solo formale, di estetica giuridica, come dicevo: il Governo più correttamente, nel prevedere la modifica del codice di procedura penale, si riferisce soltanto al quarto comma dell'articolo 380, sapendo che riferirsi all'intero articolo per stabilire in linea generale l'obbligatorietà dell'arresto è eccessivo, in quanto essa è già imposta per le droghe pesanti dai massimi

edittali; in tal modo però il Governo è costretto ad introdurre una norma di carattere processuale in una norma speciale sostanziale, prevedendo che si tiene conto delle circostanze attenuanti quando si tratti di reati concernenti la droga.

Sembra quindi alla Commissione formalmente meno scorretto modificare con un po' di enfasi la lettera *h*) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, facendo riferimento all'articolo 73 nel suo complesso, nella consapevolezza che la materia è già in parte coperta dai massimi edittali, piuttosto che introdurre una seconda norma di carattere processuale in una norma speciale.

Sono quindi del parere che il testo in esame debba essere approvato con la modifica proposta dalla Commissione. Chiedo inoltre al Governo, non sussistendo differenze sostanziali con l'ipotesi da esso proposta, di ritirare i suoi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

**VINCENZO SORICE**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che per le ragioni esposte dal collega Casini nella parte finale della sua relazione riteniamo che nella dicotomia testo del Governo-testo della Commissione l'emendamento della Commissione sia preferibile perché rende meno macchinosa la normativa già affollata da tanti riferimenti e perché evita il deplorabile intreccio tra norme sostanziali e norme processuali cui il collega Casini si è riferito. Quindi, messi di fronte a questa scelta, noi saremmo favorevoli al testo della Commissione.

Ma la questione che voglio sollevare in questa sede è un'altra e riguarda il merito del provvedimento in esame il cui contenuto impedisce sia al Governo che l'ha presentato sia all'Assemblea, che ho l'impressione si

prepari ad esprimere voto favorevole, di fare una bella figura. Ci troviamo infatti di fronte all'ennesimo ripensamento del legislatore: questa è la sostanza.

L'abilità espositiva del collega Casini non ci può far dimenticare che non ci fu dal punto di vista dei motivi — come si direbbe in termini civilistici — un'unica volontà nel Parlamento quando venne approvata la nuova legge in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Varie erano le spinte e le tensioni anche se confluirono in un certo risultato. Vi era chi, come ad esempio noi del gruppo del MSI-destra nazionale, invocava palesemente una legislazione più dura, capace di dissuadere gli utenti della giustizia — come oggi si chiamano — dal far uso di droghe e vi era chi aveva delle riserve e cercava soltanto di rendere palese il disvalore dell'assunzione di droga senza con ciò investire l'area del giudizio penale.

In seguito tutto si concretizzò, anche con un compromesso, in un testo di legge che va letto nella sua realtà storica e temporale che ne ha fatto uno strumento con il quale vengono in qualche misura irrigidite — questo è un dato di fatto — le sanzioni per tutti coloro che vengono trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Si è quindi prospettato un problema che ha dato vita al decreto-legge in esame e all'odierna discussione. Si sono verificati degli episodi, alcuni molto clamorosi, anche per i personaggi che erano stati coinvolti, altri meno clamorosi, ma ugualmente tali da suscitare sconcerto per le conseguenze che se ne sono avute, che hanno indotto a ritenere l'arresto obbligatorio quando ci si trovi in possesso di droga in misura superiore alla dose media giornaliera — perché nel caso di detenzione di una dose inferiore vi è la non punibilità — un eccesso, una prevaricazione, una forzatura rispetto all'orientamento del paese che considera il problema delle tossicodipendenze fra il sociale ed il sanitario, e non di natura tale da richiedere l'intervento del legislatore in sede penale.

Questa è un'opinione che contrastiamo vivacemente perché riteniamo che la prima risposta da dare in questa materia debba attenersi ad una valutazione trasgressiva non solo del consumo, ma anche del possesso

della droga, in considerazione soprattutto del fatto (e al riguardo vi è, ahimé, una lunga esperienza che parte almeno dalla legge del 1975) che pressoché sistematicamente gli spacciatori di droga si sono trincerati e difesi, ed hanno in qualche misura ottenuto delle agevolazioni rispetto alla sanzione penale invocando l'uso personale della droga trovata loro indosso, o nel peggiore dei casi rivendicando la lievità della trasgressione, pur essendo ben noto il reticolato degli spacciatori esistenti in Italia che si articola su una miriade, un'autentica armata di piccoli venditori di droga. Questi sono l'aspetto terminale di quella gigantesca piovra che in tutto il territorio nazionale provvede alla distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Poiché anche il piccolo spacciatore si è sempre difeso sostenendo che la droga trovata in suo possesso era soltanto la quantità occorrente per uso personale, molto spesso la magistratura ha chiuso un occhio, per non dire che li ha chiusi tutti e due, assolvendo costoro che, invece, sono pericolosissimi — certamente non come i grandi spacciatori — perché rappresentano indubbiamente un anello necessario nella tragica catena di morte rappresentata dalla tossicodipendenza, la quale è l'ultima fase di quel triste destino che coglie coloro i quali hanno contratto questa pericolosa dipendenza ed assuefazione.

La magistratura correttamente ha dato, a mio avviso, una interpretazione rigoristica di quella legge. Essa, infatti, ha sostenuto che, con la legislazione attualmente in vigore — intendo riferirmi al combinato disposto della nuova legge sugli stupefacenti e dell'articolo 380 del nuovo codice di procedura penale — si ha una situazione in forza della quale chi viene trovato in possesso di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera deve essere obbligatoriamente arrestato. Noi non ci scandalizziamo di tale interpretazione, anzi la consideriamo — finalmente! — una interpretazione seriamente rigorosa in grado di fronteggiare in qualche misura questo gravissimo fenomeno.

Siamo a conoscenza del fatto che in quest'aula esistono altri filoni di pensiero in materia, che contrastiamo vivacemente pur

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

rispettando l'orientamento a cui si ispirano; alcuni di essi sono addirittura a favore della liberalizzazione del fenomeno droga, cercando quindi di approdare a soluzioni diverse. Facciamo osservare anche a costoro che l'eventuale trasformazione dell'arresto da obbligatorio in facoltativo in caso di rinvenimento di una quantità modesta di droga, ma sempre superiore alla dose media giornaliera, costituirebbe un grave *vulnus* al sistema perché, sostanzialmente, affida alla polizia ed ai carabinieri una sorta di discrezionalità senza limiti rispetto alla facoltà di arrestare o meno coloro i quali vengono trovati in possesso di sostanze stupefacenti. È del tutto evidente, infatti, che non sarà possibile in sede di sommarie ed iniziali indagini valutare se sia o meno in presenza di una ipotesi lieve o meno, perché la lievità dell'ipotesi non può che essere il risultato di un'indagine che solo il magistrato è in grado di condurre essendo necessario esaminare anche i precedenti dell'individuo trovato in possesso di tali sostanze, le modalità della condotta criminosa e tutta una serie di circostanze che si accompagnano alla condotta criminosa. Pertanto, non è opportuno rimettere la valutazione della non gravità dell'episodio a coloro i quali operano nell'immediatezza del fatto come gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Questa è una forzatura che noi sappiamo essere l'anticamera di una generale abdicazione da parte dello Stato del potere di arresto nei confronti di coloro i quali vengono trovati in possesso di grandi o medie quantità di stupefacenti perché — lo ribadisco — si rientrerebbe nell'ambito di quella discrezionalità che rende tutto opinabile e che, alla fine, per un minimo di equità, si va ad attestare sulla non assunzione di un provvedimento di restrizione della libertà personale per non creare in tutto il territorio nazionale una serie di disparità di trattamenti, ugualmente deplorabile, come mi sono permesso di ricordare.

Allora, crediamo e chiediamo che il Parlamento in questa occasione debba pronunciarsi nella direzione da noi indicata: vale a dire che il principio dell'arresto obbligatorio, in caso di possesso di droga in quantità superiore alla dose media giornaliera, resti fermo. Poi la magistratura avrà a disposizio-

ne tutti i mezzi necessari per restituire alla libertà o agli arresti domiciliari coloro i quali hanno trasgredito la legge penale, ma questo costituisce un punto fermo, un principio di chiarezza, — vorrei dire — di equità e di autentica giustizia distributiva rispetto ad un atteggiamento che, altrimenti, darebbe luogo alla più grande varietà di risoluzioni e di atti concreti della magistratura, ma peggio ancora della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza che potrebbero praticamente fare di questo «arresto sì arresto no» una forma di pressione indebita sulle persone inquisite.

Noi quindi confermiamo la nostra ferma contrarietà a questo provvedimento e denunciando il trasformismo di quelle forze che ancora oggi si vantano di una legge antidroga che avrebbe dovuto cambiare la filosofia ispiratrice della lotta dello Stato contro questo drammatico fenomeno e che invece — alla prima Laura Antonelli messa giustamente in carcere — si commuovono e corrono ai ripari.

Noi non ci siamo affatto commossi e pensiamo che quella persona — come altre — sia stata giustamente punita. Continuiamo a chiedere che si punisca, soprattutto a scopo di remora, di dissuasione e di deterrenza psicologica. Se si vuole realmente condurre la lotta agli stupefacenti la strada è questa, non certo quella indicata dal decreto in esame; altrimenti facciamo le solite cose all'italiana e fra qualche anno — o forse anche prima — saremo costretti a mettere di nuovo le mani sulla legislazione in materia.

Credo pertanto che il nostro atteggiamento sia ispirato alla serietà dei comportamenti mentre quello del Governo appartiene alle arlecchinate, con le quali non ci vogliamo confondere (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, il gruppo verde ha votato a favore del riconoscimento della sussistenza dei requisiti di urgenza e di necessità nel decreto in esame,

in modo conforme alla proposta della Commissione affari costituzionali.

Ciò dimostra che siamo assai sensibili ai problemi posti dalla nuova legge sulle tossicodipendenze e contro lo spaccio di droga, anche se in verità abbiamo sempre sostenuto, a partire dal momento in cui affrontammo l'esame di tale legge in quest'aula, che essa andava in realtà contro i tossicodipendenti e coloro che fanno uso di droga, soprattutto di quella leggera.

Il gruppo verde, comunque, non appoggerà con il proprio voto la proposta di modifica a quella legge avanzata dal Governo, ma si asterrà; siamo infatti spaventati della situazione che si è determinata dopo l'approvazione della legge sulla droga, che abbiamo denunciato anche mediante la presentazione di interrogazioni. I casi che si sono verificati questa estate sono emblematici: purtroppo si sono registrati due suicidi in carcere da parte di tossicodipendenti, mentre un altro suicida usava solo droghe leggere, anche se — come risulta dagli stessi atti della magistratura — il giovane di Torino deteneva dosi di *hascisc* superiori a quella media giornaliera, che tuttavia aveva acquistato perché stava per andare in vacanza.

Si tratta di un caso davvero drammatico — purtroppo non l'unico — in cui non spacciatori, ma un consumatore di droga è entrato nel mirino della polizia e della magistratura. Ciò non significa che i giudici ed i poliziotti nutrano una particolare avversione contro i tossicodipendenti, ma semplicemente che ormai la legge impone l'arresto e la criminalizzazione, con condanne molto pesanti, di coloro che fanno uso di droghe, leggere o meno; per tacere poi dell'intervento del prefetto — non si sa bene se paternalistico o minaccioso — anche nei confronti di coloro che fanno uso di droghe leggere.

Il collega Maceratini — che ho conosciuto alla Camera — in questi anni si è distinto in battaglie garantiste. Spiace pertanto che in questa occasione si sia fatto prendere la mano da ideologismi grazie ai quali, per combattere il flagello della droga, invece di ricorrere alla soluzione molto semplice rappresentata dall'antiproibizionismo...

CARLO TASSI. Sono ancora per i vecchi codici!

FRANCO RUSSO. ... ci stiamo inventando un armamentario di strumenti per colpire chi di essa faccia uso.

Non sto qui esaltando — eppure lo abbiamo fatto come gruppo verde — la libertà di scelta individuale che pure, a mio avviso, deve contare. Intendo riferirmi ai fatti ed alle statistiche fornite dal Governo, dunque ai suicidi, alle migliaia di persone chiamate dal prefetto, alle migliaia di persone che sono costrette a subire un processo, alle migliaia di persone tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri. I dati sulle carceri ormai li conosciamo: a partire da un terzo fino a un po' meno della metà la popolazione carceraria è tossicodipendente, con punte più elevate nelle carceri delle aree metropolitane.

La situazione ormai è questa; il carcere è divenuto contenitore dei tossicodipendenti ed è chiamato a risolvere quello che invece è un flagello sociale, per usare questa figura retorica.

Migliaia e migliaia di persone ormai, di giovani soprattutto, passano attraverso le maglie della giustizia inutilmente, per non parlare del tossicodipendente, il quale di tutto ha bisogno meno che del carcere.

Credo che il Governo non potesse che prendere atto della situazione drammatica che si è determinata con l'automatismo dell'arresto per coloro che venivano trovati in possesso di droga in lieve o in modica quantità, che oltrepassassero o meno la dose giornaliera.

L'onorevole Casini, che è molto esperto in questa materia oltre che in diritto processuale e penale, ha cercato di spiegare in questa sede che tutto ciò non è accaduto perché previsto dalla legge sulla droga, ma per un cattivo coordinamento tra il codice di procedura penale e la legge n. 309 sulle tossicodipendenze.

Mi consenta, onorevole Casini, di dissentire, perché il coordinamento di quelle norme è retto comunque dalle previsioni della legge n. 309 che appunto hanno al centro il consumatore di droga: questo è l'errore commesso dal legislatore — contro cui inu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

tilmente il gruppo verde e altri gruppi si sono battuti — appunto in nome della politica-segnale in un campo in cui non serve segnalare ma occorre agire; in nome cioè di una politica che voleva utilizzare la prevenzione, ma non quella che può verificarsi attraverso l'intervento territoriale, le USL e interventi terapeutici, bensì quella del codice penale. Naturalmente tale prevenzione non poteva che appuntarsi sull'anello più debole della catena dello spaccio, cioè il consumatore. Non a caso, se leggete le statistiche, noterete che il piccolo spaccio, che l'onorevole Maceratini afferma essere semplicemente una scusa dietro cui si nascondono gli spacciatori, invece — e noi lo sappiamo — è l'arma usata dal mercato del grande spaccio non solo per diffondere la droga, ma per legare a sé il consumatore.

Sappiamo infatti benissimo che una serie di reati, dal piccolo spaccio al furto, sono lo strumento attraverso il quale si determina una collusione tra il grande spaccio e il consumo: «vuoi la droga? te la do se a tua volta la spacci».

Allora, invece di venire incontro e proteggere l'anello debole, siete stati in grado di costruire una legge che ha continuato a colpire il consumatore senza incidere minimamente sul grande spaccio. I dati confermano tutto ciò, anche quelli relativi ai sequestri della sostanza che dimostrano evidentemente che ormai vi è una diffusione sempre più massiccia, se è vero che le forze dell'ordine riescono a sequestrare quantitativi sempre maggiori di droga e contemporaneamente il mercato è ricchissimo. Quindi, mettendo insieme l'espansione del mercato e l'aumento dei sequestri delle sostanze ci troviamo di fronte ad una vera e propria invasione.

Giustamente alcuni magistrati hanno sostenuto che nelle grandi città se magari è impossibile trovare una farmacia aperta nei quartieri popolari, di certo si riesce facilmente a rifornirsi di droga a tutte le ore del giorno e della notte.

Questa è la situazione nel nostro paese, a causa di una legge proibizionista che non è in grado di combattere il grande spaccio attraverso quei diversi meccanismi che ormai si vanno sempre più sperimentando in altri paesi europei, compresa la Svizzera,

che si può considerare un bastione morale tradizionale, visto il suo *background* culturale. Anche la Svizzera, nonostante la sua rigida chiusura nei confronti di molti aspetti della convivenza sociale e civile, ha preso atto che è necessario marciare in altre direzioni. Per non ricordare poi le esperienze di altri paesi europei.

Credo comunque che il fallimento della legge sulla droga dovrebbe farci riflettere e spingerci ad intervenire, e non soltanto con questo pannicello caldo che risponde, onorevole Casini, ai fatti drammatici che sono avvenuti quest'estate: il Governo non poteva non dare una mano alla magistratura e consegnarle uno strumento che permettesse non di allentare la presa sul consumatore, ma di rendere discrezionale l'arresto.

Spero intanto che questo pannicello caldo dell'attenuazione dell'automatismo dell'arresto possa servire a qualcosa, se non altro ad evitare misure particolarmente afflittive per ipotesi di modesta entità, così come ha sostenuto anche l'onorevole Casini.

Il gruppo verde naturalmente si asterrà dalla votazione del decreto-legge, che considera insufficiente, anche se non possiamo che essere d'accordo sulla necessità di attenuare in qualche modo la catena che sta strangolando, anche fisicamente, i consumatori di droga; e dico «fisicamente» perché conosciamo le condizioni di vita all'interno delle carceri. Gli operatori penitenziari non sono insensibili o incapaci di intervenire, ma sono privi degli strumenti e delle strutture necessarie. Basta visitare un qualsiasi carcere per rendersi conto che spesso si crea lì dentro un grave isolamento per i tossicodipendenti, una emarginazione nell'emarginazione. I tossicodipendenti lavorano per ore e ore all'interno della loro sezione, quasi vi fosse una vera e propria barriera che li separa dal resto della popolazione carceraria.

Questa è la situazione. Sappiamo che gli interventi sono rari ed eccezionali: ecco perché è stato affidato alle forze dell'ordine e all'intervento penale in generale la risoluzione del problema droga.

A un anno dall'entrata in vigore della legge sulla droga io vi chiedo: è successo qualcosa di positivo? È questa la domanda

alla quale dobbiamo rispondere. Probabilmente la cattiva coscienza del ministro Martelli, che ha guidato insieme al suo partito la campagna contro il flagello della droga, potrebbe interrogarsi su tale quesito. Invece di proporre un piccolo provvedimento di modifica della legge sulla droga, il ministro potrebbe chiedersi se effettivamente non ne sia necessario uno più profondo. Il legislatore infatti dovrebbe anche verificare gli effetti delle leggi. Chi si è opposto aveva senz'altro posizioni pregiudiziali e si basava sul principio della libertà individuale, che anch'io ho difeso in quest'aula; altri punti di vista vogliono esaltare il momento della collettività, nel quale il valore morale deve essere imposto alla persona anche attraverso la legge. Benissimo. Ma ora dobbiamo prendere atto del fallimento della legge di cui stiamo parlando, in quanto il grande spaccio non è stato limitato, mentre nelle maglie della giustizia incappano i piccoli spacciatori o i consumatori di droga. Il caso del ragazzo di Torino — ripeto — non solo dovrebbe essere richiamato alla nostra memoria, ma dovrebbe anche scuotere la nostra coscienza di cittadini e di parlamentari e farci capire quanti danni siano stati prodotti dalle norme in vigore.

Concludo sottolineando che molti verdi (me compreso) aderiranno al referendum proposto dal CORA, che mira ad abrogare alcune parti del provvedimento. Questo non significa che si perverrà ad una normativa antiproibizionista che pure sarebbe la strada maestra per il nostro paese, in quanto taglierebbe davvero le gambe al mercato della droga (non dico mercato nero, perché è pubblico), dominato dalla grande criminalità più che organizzata. Non si vuole fare questa scelta? Allora limitiamo i danni eliminando quelle parti della legge che vedono come nemico pubblico numero uno il consumatore di droga, eliminiamo la dose media giornaliera e, se non altro, restituiamo flessibilità all'intervento penale in questo campo.

Molti di noi, comunque, si impegneranno sul referendum proposto dal CORA. Riteniamo, infatti, che non rimanga altra via da percorrere, vista l'insensibilità del legislatore di fronte all'esigenza di provvedere in

modo più rapido. Vi è un vero e proprio rifiuto ad intervenire nuovamente nella materia in esame e ci si limita a proporre questa leggina che, ripeto, è stata sollecitata dalla magistratura attraverso una levata di scudi. Anche la Corte costituzionale ha sollecitato un intervento del Parlamento, dopo che (per fortuna!) in molti processi sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità che i magistrati hanno sottoposto alla stessa Corte costituzionale.

Con la nostra posizione di astensione vogliamo sottolineare che la legge deve essere modificata e che, al tempo stesso, siamo del tutto insoddisfatti dei limiti dell'intervento posto in essere. Spero che questa discussione possa far riemergere la sensibilità della Camera dei deputati sull'argomento di cui stiamo parlando, affinché non sia lasciato soltanto ad una parte del Parlamento il compito di battersi per giungere ad una cultura non punitiva nei confronti del consumatore di droga. Occorre rispettare la libertà di quest'ultimo, intervenire dimostrando una vera solidarietà nei confronti di coloro che sono tossicodipendenti e non hanno gli strumenti né i modi per uscire dal tunnel della droga, oppure consentire loro di farne uso senza subire danni alla salute fisica o mentale.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, credo che la maggioranza di quest'Assemblea farebbe malissimo se pensasse di poter affrontare la discussione del provvedimento in esame, apparentemente marginale, senza riflettere sui gravi problemi che emergono da questo dibattito e dall'affermazione della necessità ed urgenza di provvedere alla modifica della legge sulla droga, recentemente approvata, che ha indotto il Governo ad intervenire con decreto-legge.

È significativo il fatto stesso che a distanza di poco tempo si debba provvedere ad aggiustamenti della suddetta legge; e non ci si venga a dire che ciò avviene in relazione alla strana interpretazione della giurisprudenza.

Mi permetto infatti di ricordare ai colleghi e al relatore Casini (la cui relazione, per quanto strettamente attinente ai problemi specifici, possiamo condividere; e gliene rendiamo merito) che durante la discussione della legge sulla droga chi ora sta parlando si permise di osservare, proprio a proposito del richiamo di questo quinto comma nella norma relativa all'associazione a delinquere per traffico di droga, che era un palese assurdo stabilire una figura diversa di reato associativo in funzione di quelle che erano sostanzialmente attenuanti generiche dei reati programmati. Ipotizzare che esista un'associazione per commettere reati soggettivamente o oggettivamente di lieve entità è un palese assurdo. Come sottolineavo allora, la scelta fatta con quel quinto comma (a fronte quanto meno di una precisa collocazione delle varie ipotesi nella precedente legge che doveva essere abrogata e sostituita) finiva per configurare un calderone di tutte le ipotesi di reato relative alla droga, rendendo ancora più confusionaria e ancora meno agibile e praticabile questa disgraziata norma di legge, e conseguentemente più problematico l'intervento punitivo dello Stato.

Non starò qui a rievocare la questione del proibizionismo o dell'antiproibizionismo. Discutendo in questa sede di una legge che si muove sul presupposto della proibizione e dell'intervento punitivo dello Stato, dobbiamo pretendere che tale finalità sia conseguita con un minimo di razionalità e di coerenza, senza indulgere a confusioni che, se sono eliminabili, avrebbero dovuto essere eliminate nell'impostazione stessa della legge (mentre il correttivo al nostro esame non li elimina), e se sono ineliminabili, debbono a questo punto diventare un ulteriore elemento di meditazione proprio in relazione al mantenimento del sistema proibizionista. Nello stabilire un sistema proibizionista non si può infatti prescindere dalla praticabilità di una costruzione coerente dei meccanismi punitivi e proibitivi. Ciò è di tutta evidenza.

Noi oggi siamo chiamati a modificare la legge in questione, relativamente alla modica quantità, in una parte non certo marginale ma, se così si può dire, meno importante. Non discuto della scelta relativa alla

punibilità o meno nell'ipotesi della modica quantità, visto che si è fatta a monte la scelta proibizionista. Però fare un unico calderone delle ipotesi di reato relative alla droga, punendo con una stessa norma di legge chiunque fabbrichi, raffini, importi, esporti, commerci o comunque detenga droga mi pare veramente una scelta fallimentare e assurda: fallimentare in quanto assurda e assurda in quanto fallimentare!

Ma — vivaddio! — non si può ritenere di mettere sullo stesso piano la fabbricazione e la detenzione. E se si arriva alla conclusione, sulla quale ha fondato tutto il suo intervento il collega Maceratini, che bisogna punire anche il possesso della dose giornaliera — tanto gli spacciatori ricorrono all'espedito di andare in giro con una sola dose o, comunque, con il minimo — perché non si riesce ad individuare la condotta di chi traffica prescindendo dal quantitativo di droga di cui viene trovato in possesso, si confonde la struttura del reato con la configurazione di una prova. Se siamo ridotti a questo, è segno che nello stesso momento in cui formula l'ipotesi prevista come ipotesi punita dalla legge penale, il legislatore dichiara il fallimento della possibilità di un intervento punitivo razionale.

Non si tratta di essere proibizionisti o non proibizionisti, ma di credere o meno nelle leggi penali, nel sistema giuridico, nella funzione della legge, prima ancora che della legge penale. In questo modo però noi dimostriamo di non crederci!

Si è fatta tanta ironia sulla questione della modica quantità. Il *club* della modica quantità! Il partito socialista spezzò una lancia: Craxi tornò dall'America e scoprì che bisognava punire i consumatori. Poi si arrivò — anche qui! — al compromesso e, dovendo cambiare qualcosa, dal momento che si era criminalizzata non soltanto la modica quantità ma quello stesso criterio, si stabilì il concetto della dose media giornaliera, per arrivare a quella brillante conclusione che il possesso di due dosi giornalieri equivale allo spaccio. Ciò è palesemente un assurdo: è come dire che la massaia che fa la spesa per una giornata è una massaia, mentre quella che fa acquisti per tre giornate — perché conserva gli alimenti in frigorifero o sempli-

cemente perché il giorno dopo è domenica o comunque vi sono due giorni di festa — diventa una commerciante e deve, quindi, iscriversi alla camera di commercio. Questa è una palese assurdità!

Si stabilisce che il consumatore è colui che viene trovato in possesso della dose media giornaliera, mentre chi detiene due dosi è uguale ad uno spacciatore. Certo, si parla di uno spaccio di lieve entità: per motivi soggettivi od oggettivi si ritorna al concetto della modica quantità che, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra, con una sorta di criminalizzazione che però non si vuole sia tale da poter produrre l'arresto in flagranza. Poi si scopre che questa è semplicemente un'attenuante e, quale che sia l'esatta qualificazione, è certo che avete messo queste norme di legge nello stesso articolo, nello stesso calderone.

E finite per ritrovarvi, certo, con un'interpretazione giurisprudenziale che dice che si tratta di un'attenuante. Non è un'attenuante? È un'ipotesi di reato diversa? È comunque un'ipotesi di reato che si fonda su una struttura identica, che è e rimane quella contravvenzionale che una volta esisteva nelle norme della legge farmaceutica, in relazione al possesso da parte del farmacista e non del consumatore.

Non si è fatto un solo passo in avanti, anche se si arriva alla soglia dell'ergastolo: pene di 25 anni, come se niente fosse, da cumulare eventualmente a quelle previste per il reato di associazione.

Ma non si riesce a dire che, se si debbono stabilire pene di tale entità, così come ci preoccupiamo di stabilire la differenza tra la concussione e la corruzione, tra la rapina e il furto, ci si deve preoccupare anche di compiere una differenziazione qualitativa, strutturale — e dunque non soltanto di entità — tra il possesso, la detenzione, l'importazione e la fabbricazione di droga. Ma questa distinzione non viene fatta.

La realtà è che con la scelta punitiva e proibitiva, attraverso cioè la criminalizzazione, si dà atto di non poter affrontare questo problema in termini correttamente riconducibili alla struttura di un processo penale e si dà per ammesso che bisogna colpire nel mucchio. Il che vuol dire, come ha detto

poc'anzi il collega Franco Russo, colpire essenzialmente i consumatori.

Certo, oggi si corre in qualche misura ai ripari. Voi vi accontenterete di questo provvedimento (sulla cui opportunità possiamo convenire) tendente ad eliminare l'arresto in flagranza. Si tratta pur sempre di una flagranza molto relativa. L'agente di pubblica sicurezza dovrà andare in giro con la bilancina per stabilire se si trova dinanzi ad una dose media giornaliera oppure no! Attraverso questo strano e stravagante criterio, l'agente dovrà cioè decidere se si trova dinanzi ad un modico spacciatore oppure ad un consumatore scrupoloso nel rispettare la legge penale. Tale sarebbe infatti quel consumatore che al momento dell'acquisto chiedesse di pesare la droga, onde evitare di acquistarne una quantità superiore alla dose media giornaliera per non incorrere nei fulmini della legge penale. È vero che la proibizione affermata nella legge concerne l'uso della droga, ma una distinzione ci dovrà pur essere tra chi viola la legge penale e che viola invece semplicemente una disposizione, sia pure proibitiva, ma di carattere amministrativo, che colpisce quei consumatori accorti, che si riforniscono volta per volta e che hanno quindi una maggiore consuetudine nel frequentare gli spacciatori. L'unica conseguenza pratica di tale accortezza sarà infatti proprio questa! Il maggior numero degli arresti avviene quando il consumatore andando in vacanza porta con sé una dose di droga sufficiente per più giorni. A questo punto — secondo tale brillante scelta — il consumatore vacanziero viene considerato alla stregua di uno spacciatore.

Perché non volete considerare queste assurdità che emergono? Vivaddio, Craxi è tornato dall'America ormai da parecchio tempo e ha fatto altre scelte. Prima ha combattuto contro la modica quantità, ma ora è passato ad occuparsi delle riforme istituzionali e della Repubblica presidenziale. Quindi, anche senza urtare troppo le esigenze di una parte politica parlamentare e del paese, possiamo cercare di affrontare questo problema con un minimo di capacità di riflessione. Ne abbiamo ora la possibilità, non perdiamo l'occasione! Il dover rimettere le mani su una norma di legge a così breve

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

distanza dalla sua emanazione (legge sulla quale si sono impegnate le Assemblee e le Commissioni di Camera e Senato) è già un fatto allarmante, anche dal punto di vista del metodo. Del resto sappiamo che ormai i problemi di coerenza legislativa vengono spesso superati. Ci sarebbe stato bisogno di qualche momento di riflessione in più in quel serrato finale, ma bisognava allora dare al paese l'impressione della fermezza.

Forse qualche riflessione in più su determinati argomenti ci avrebbe evitato di dover tornare su questo aspetto particolare. Invece, abbiamo dovuto farlo perché vi sono stati dei morti, giovani vite stroncate oltre quelle stroncate dalla droga. È che non vogliamo riflettere sul modo in cui legiferiamo! Ed io vi domando, colleghi proibizionisti, ritenete che sia davvero follia parlare di depenalizzazione, di liberalizzazione? So bene che si tratta di un problema che non può essere facilmente affrontato se non in sede internazionale. In tale ambito ha pesato però la dissennata politica americana, nata in certe città e portata avanti in una visione manichea del problema droga e che ha creato quelle correnti internazionali di attività criminose e di criminalità organizzata di cui tutti paghiamo le conseguenze.

Partendo dal principio del proibizionismo, si considera il traffico di droga come un grave delitto. Certo: finché vi sarà il proibizionismo, il traffico in questione sarà considerato un grave delitto. Ma se così è, dobbiamo affrontarlo come tale, a partire dalla configurazione giuridica del reato che, se deve essere tipica di un grave delitto, non può essere quella del «comunque detiene», dell'approssimazione degli articoli della legge che hanno prodotto queste conseguenze ed altre ne produrranno perché le leggi fatte in questo modo creano problemi in continuazione.

Abbiamo già visto come siamo dovuti ricorrere a deroghe alle norme generali ai fini del computo della pena, dell'arresto in flagranza, dell'emissione del mandato di cattura obbligatorio ed anche della competenza tant'è che abbiamo dovuto arrangiarci, perché le preture ci sono ma non funzionano ed allora si è stabilito che la competenza è del tribunale, anche se, in relazione all'entità

della pena, avrebbe dovuto essere del pretore. Ecco, vedete: le deroghe delle deroghe, delle deroghe! Questo è il frutto di leggi fondamentalmente sbagliate.

A questo punto, qualche riflessione — torno a dirlo accoratamente ai colleghi — credo dovremmo essere capaci di farla. Se qualcuno si dedicherà con cura a tali questioni, non sarà certo tempo perso. Penso, comunque, che, anche nella diversità delle posizioni assunte da coloro che sono fondamentalmente antiproibizionisti e da coloro che sono proibizionisti, sia possibile un esame dei problemi sul tappeto che non costituisca soltanto la ripetizione di certe tiriterie retoriche. Mi auguro quindi che dal prosieguo di questo dibattito emerga qualche utile indicazione.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

**ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la chiarezza e la competenza con le quali, il relatore, onorevole Carlo Casini, ha illustrato l'andamento del dibattito in Commissione sul decreto ed ha ricordato quale sia stato il prodotto della discussione svoltasi in Assemblea allorché abbiamo discusso ed approvato la legge n. 162, certamente mi esonerano dal ripercorrere le sue considerazioni, che per altro condivido pienamente.

Desidero comunque aggiungere qualche considerazione. La prima è che il decreto è un atto dovuto, che non rappresenta certo un fatto politico di inversione della tendenza descritta dalla legge n. 162, come ha inteso dire poc'anzi l'onorevole Tassi. Il difetto di coordinamento con il codice di procedura penale — questo sì figlio della pervicacia nel non volere ascoltare le voci che si levavano dall'opposizione — ha provocato un'applicazione iniqua della legge.

Ma non era certo nella volontà del legislatore (ciò non è emerso nel corso dell'aspro confronto svoltosi in quest'aula) ipotizzare l'arresto obbligatorio in flagranza anche per fatti di lieve entità connessi al possesso di sostanze stupefacenti, pesanti o leggere.

Ciò che invece occorre sottolineare e di cui occorrerebbe rammaricarsi è che sia stato necessario il verificarsi di alcuni fatti eclatanti, come il suicidio in carcere di tre giovani sorpresi in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, perché il Governo si decidesse a sanare tali iniquità, nonostante una voluminosa produzione giurisprudenziale che ogni giorno testimoniava che da un'applicazione cieca della legge, da un difetto di coordinamento con il codice di procedura penale derivavano conseguenze inique.

Quando il decreto-legge al nostro esame fu annunciato poco prima dell'estate, i giornali riportarono i titoli: «Non più carcere per i tossicodipendenti». Quei titoli erano falsi, come poc'anzi accennato dall'onorevole Franco Russo; in realtà si trattava della solita campagna di rassicurazione collettiva che scattava di fronte a fatti che emozionavano l'opinione pubblica (come appunto il suicidio in carcere dei tre giovani cui ho appena accennato). In realtà il decreto-legge non contiene niente più di quello che avrebbe dovuto contenere la legge n. 162 nel momento in cui in quest'aula veniva approvata, spesso con una forzatura anche nei tempi, provocando uno scadimento del dibattito che tutti credo ricordiamo.

Non un'interpretazione autentica, quindi, della volontà del legislatore, ma semplicemente la sua attuazione mediante una riforma che la Commissione giustizia ha ritenuto dover adottare presentando un suo emendamento, contenente una formulazione meno singolare dell'approccio al problema che il Governo ha avuto ricorrendo al decreto-legge. Vorrei precisare che si è registrata una certa disinvoltura, dal punto di vista ordinamentale, nell'intervenire non solo sul codice di procedura penale, in particolare sull'articolo 380, sostituendo l'ipotesi contenuta nella lettera *h*) con l'arresto obbligatorio, ma anche modificando uno dei principi fondamentali del codice stesso, cioè quello contenuto nell'articolo 379 e di conseguenza nell'articolo 278.

La formulazione proposta dalla Commissione è certamente più pulita dal punto di vista ordinamentale di quella del Governo. Vorrei tuttavia sottolineare, anche se ciò mi

sembra una sorta di richiamo di rito, che ancora una volta ci troviamo in presenza di un decreto-legge di modifica di una parte del codice di procedura penale, quasi che la Commissione bicamerale, prevista dalla legge-delega ed insediata per i tre anni successivi all'entrata in vigore del codice, non esistesse e nonostante le assicurazioni, più volte fornite dal ministro Vassalli e dall'attuale ministro Martelli, circa il fatto che la strada maestra per la modifica del codice di procedura penale dovrebbe essere quella del decreto legislativo da adottarsi su parere della Commissione bicamerale.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Il decreto-legge in esame, la cui importanza va ricondotta entro (e ho cercato di farlo) giusti limiti, non onora in alcun modo non soltanto le voci critiche di quanti fra di noi si sono opposti alla legge n. 162 ed alle iniquità da essa prodotte, che certamente hanno piena legittimità, ma neanche la sentenza n. 333 della Corte costituzionale, la quale ha sollevato alcune questioni fondamentali alle quali il legislatore non può sfuggire.

La legge non presenta certo vizi costituzionali perché non è né arbitraria né irragionevole la scelta compiuta dal legislatore, il quale sapeva bene (ciò è sottolineato dalla Corte costituzionale) che altre scelte erano possibili e che certo quella compiuta non era l'unica. La Suprema Corte solleva questioni come, per esempio, il fatto che rimane precipuo dovere del giudice di merito valutare se un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, oltre la dose media giornaliera, si risolva comunque in una violazione o in una offesa per l'ordinamento, e quindi sia meritevole di essere sottoposta a sanzione penale, valorizzando il criterio della necessaria offensività della condotta a fini di rilevanza per l'ordinamento penale.

Nella sentenza si afferma che chi acquista sostanza stupefacente o comunque ne sia in possesso deve sapere esattamente se tale quantità ecceda, per principi attivi la dose media giornaliera. Come è nell'esperienza di tutti è difficile che tale conoscenza sia posseduta dal tossicodipendente che acquista per strada una bustina.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

Nella sua sentenza la Corte costituzionale afferma ancora che rimane precipuo dovere del giudice accertare se in relazione alla condizione personale del soggetto che detiene la droga (evidentemente si riferisce alla condizione di tossicodipendenza), anche nell'ipotesi di una detenzione in eccesso rispetto alla dose media giornaliera, ci si trovi di fronte ad una eccedenza lieve. Anche nel caso di eccedenza non lieve, afferma la Corte, occorre che il giudice valuti se non debba applicarsi l'incriminazione attenuata.

In tale sentenza la Corte arriva addirittura ad una forzatura (al riguardo mi permetto di contraddire una obiezione che mi è stata mossa dal relatore durante i lavori in Commissione), allorché afferma che in realtà la legge non vuole vietare il consumo, ma la detenzione. Non è vero, perché l'articolo 71 della legge dice che è vietato l'uso di sostanze stupefacenti pesanti e leggere. Una forzatura indotta dalle considerazioni di difficile tenuta nel quadro dei riferimenti costituzionali in cui la Corte si muove e di un impianto complessivo come quello della legge n. 162.

La Corte costituzionale proprio nelle ultime righe della sua sentenza afferma: «In relazione alla gravità, complessità, delicatezza e drammaticità dei problemi individuali e sociali, morali e politici, nazionali ed internazionali implicati nel fenomeno droga, rimane affidato alla sensibilità del legislatore il compito essenziale di verificare sul concreto terreno applicativo, alla luce degli effetti provocati dal sistema normativo in questione, la bontà delle scelte di merito non sindacabili come tali da questa Corte e di individuare le linee di ogni possibile ed utile modifica migliorativa». Il decreto non onora, quindi, ciò che la Corte costituzionale ha affermato e suggerito con la sentenza n. 333.

Credo quindi che il clima nuovo che ciascuno di noi ha potuto constatare in Commissione (un clima di ascolto ed anche di una nuova tolleranza reciproca) possa rappresentare l'occasione, partendo dal dibattito di questa sera, per ricominciare a pensare alla complessità della questione che la legge n. 162 ha preteso — a mio avviso inutilmente e talvolta pericolosamente, creando situazioni di iniquità nella sua applicazione — di risolvere.

Per cominciare a discutere è necessario abbandonare posizioni pregiudiziali e la discussione su questo decreto, che non ha più il significato simbolico della rassicurazione collettiva, può assumere il significato simbolico di una nuova e ritrovata unità di intenti per risolvere una questione così drammatica e così delicata per la nostra società civile (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Tagliabue. Ne ha facoltà.

**GIANFRANCO TAGLIABUE.** Signor Presidente, il voto favorevole del gruppo DP-comunisti sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis riguardante la straordinarietà e l'urgenza del decreto n. 247, non fa venire meno il fatto che sarebbe utile ed urgente un bilancio, dopo un anno dall'entrata in vigore della legge n. 162 che è stata presentata — ricordiamolo tutti — sotto l'egida di un'enfatica proclamazione di lotta alla droga.

Non è sufficiente, secondo noi, discutere di alcune norme senza affrontare un complesso di problemi che alla luce dell'esperienza non trovano risposta nella legge n. 162. Bisogna riflettere e ragionare sulla scarsa capacità dissuasiva di sanzioni amministrative, quali la sospensione della patente, il ritiro del porto d'armi e del passaporto, e capire perché non svolgano una funzione deterrente nei confronti del tossicodipendente, che viene spinto dal bisogno della droga a commettere delitti come il furto e la rapina.

Bisogna ragionare e riflettere sul fatto che l'aumento indiscriminato del carico sanzionatorio non costituisce un valido deterrente ed è servito solo come facciata esterna e come controllo sociale dei soggetti marginali, individuati come i reali destinatari degli istituti introdotti dalla legge n. 162.

Con questa legge si afferma il giudizio di pericolosità fondato sulla condizione di tossicodipendenza e basato sulla constatata commissione di reati indotti dallo stato di assuefazione alla sostanza. Perno della nuova normativa è la previsione di sanzioni per il consumatore di sostanze stupefacenti, per-

seguita mediante l'abrogazione dell'articolo 80 della legge n. 685 che prevedeva la non punibilità del detentore di modica quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

La norma vigente individua infatti l'illiceità amministrativa della detenzione e dell'acquisto di droghe per uso esclusivamente personale ed in dose non superiore a quella media giornaliera, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative (sospensione della patente di guida, ritiro del passaporto, eccetera).

Tale illiceità è collegata a tutte le altre condotte illecite in materia di stupefacenti (traffico, spaccio, importazione), cui corrispondono sanzioni penali gravissime.

Non può sfuggire l'importanza del concetto di dose media giornaliera, il cui superamento, sia pur minimo, configura gravi ipotesi delittuose. Ebbene, la legge n. 162 non definisce la dose media giornaliera, ma si limita ad affermare che essa è determinata in base ai criteri indicati nel comma 1 dell'articolo 72-*quater* che demanda al ministro della sanità l'individuazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

Il decreto ministeriale del 12 luglio 1990 ha determinato i quantitativi massimi di principi attivi compatibili con la dose media giornaliera in grammi 0,10 per la diacetilmorfina (eroina), equivalenti a grammi 0,5-1 di eroina di strada, in grammi 0,15 per la cocaina cloridrato, in grammi 0,5 per l'hashisc.

In ordine ai quantitativi massimi di principi attivi stabiliti dal decreto ministeriale per le varie sostanze stupefacenti, si può rilevare, in primo luogo, che il decreto del ministro della sanità ha costruito la dose media giornaliera sul presupposto di una condizione media di assuefazione alle sostanze, prescindendo da ogni considerazione per le diverse esigenze individuali in relazione ai diversi stadi di tossicodipendenza; in secondo luogo, che i diversi limiti quantitativi massimi di principio attivo, con particolare riferimento all'eroina e alla cocaina, se possono ritenersi adeguati rispetto ad una condizione medio-bassa di assuefazione, risultano sicuramente troppo bassi, anche a detta di esperti in tossicologia,

rispetto a tossicodipendenti in stato avanzato.

Voglio dire in sostanza che il quantitativo di droga assunto abitualmente nelle 24 ore dal tossicodipendente in stato avanzato di dipendenza supera il limite quantitativo massimo previsto per le dosi medie giornaliere dalla legge n. 162 e dal decreto del ministro della sanità e pertanto esce dalla sfera dell'illecito amministrativo per entrare in quella assai più severa dell'illecito penale.

La conseguenza è evidente: il tossicodipendente allo stadio iniziale, l'assuntore abituale di piccole quantità di stupefacente che detenga un quantitativo di droga pari a quello abitualmente assunto nelle 24 ore, che verosimilmente risulterà contenere un quantitativo di principio inferiore o uguale a quello massimo indicato nel decreto, commette un illecito amministrativo ed è soggetto alle sanzioni amministrative. Il tossicodipendente allo stadio avanzato che detenga un quantitativo di droga pari al proprio consumo giornaliero, che supera il limite restrittivo del decreto del ministro della sanità, commette un delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente rischiando una pena di svariati anni di reclusione.

Si verifica quindi che da due condotte identiche — detenzione di un quantitativo di droga pari al doppio del proprio fabbisogno giornaliero — derivino conseguenze diverse. È questa, secondo la nostra opinione, una delle contraddizioni che deve essere risolta se non si vuole continuare a criminalizzare per un modo di essere il soggetto più debole di tutto il sistema, il tossicodipendente allo stadio avanzato che costituisce la vera vittima ed il soggetto su cui si deve invece operare per il recupero.

Ancora più gravi sono le conseguenze ove si presti attenzione alla disciplina dettata in materia di arresto dal combinato disposto degli articoli 380 lettera *h*) del codice di procedura penale e dall'articolo 71 quale introdotto dalla legge n. 162, oggi articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il primo dei due articoli sopracitati stabilisce l'obbligo da parte della polizia giudiziaria di procedere all'arresto di tutti i soggetti colti nella flagranza di uno dei qualsiasi

delitti previsti dall'articolo 71 della legge n. 162 che nella nuova formulazione prevede tutte le ipotesi criminose relative a detenzione e spaccio di stupefacenti sia che riguardino le droghe pesanti, sia che riguardino le droghe leggere, sia che si riferiscano a quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente, sia che si riferiscano ad ipotesi di lievissima eccedenza rispetto alla dose media giornaliera.

Ne deriva che con il sistema introdotto dalla legge n. 162 qualsiasi soggetto che detenga fuori dei casi della dose media giornaliera sostanze stupefacenti deve essere arrestato e condotto in carcere, ivi compreso il giovane incensurato trovato in possesso di un grammo di hascisc detenuto per uso esclusivamente personale, così come il tossicodipendente trovato in possesso di eroina pari al fabbisogno giornaliero, nel caso superi il limite fissato dal decreto del ministro della sanità.

Non ci si deve quindi stupire, allora, se dall'entrata in vigore della legge sia aumentato in modo vertiginoso il numero dei tossicodipendenti tradotti nelle carceri, la maggior parte dei quali arrestati perché trovati in possesso di droghe leggere. Lascio ai colleghi considerare quale effetto deleterio possa aver procurato e procuri l'esperienza carceraria nei confronti dei giovani incensurati, magari al primo contatto con la droga. Nonostante quindi il tanto parlare, l'unico dato concreto è che per effetto della legge molti tossicodipendenti sono stati introdotti nel circuito penale per rimanervi.

Bisognerebbe anche riuscire a ragionare sulle pene alternative al carcere per accorgersi che, in riferimento alle norme della legge n. 162, esse sono desolanti. Non si può non valutare, ad esempio, che l'articolo 47-bis dell'ordinamento penitenziario prevede che il tossicodipendente, incorso in una condanna non superiore ai tre anni, possa evitare il carcere qualora intenda sottoporsi ad un programma di recupero. Analogo istituto è stato previsto dalla legge n. 162 laddove agli articoli 24 e 82-bis prevede che si possa procedere alla sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di una persona condannata ad una sanzione definitiva non superiore a tre anni per reati com-

messi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza — i furti, le rapine ed altro — qualora però la stessa persona sia sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico socioriabilitativo.

Analoga possibilità di sospensione della esecuzione della pena è prevista per la persona che abbia commesso reati di cui al quinto comma dell'articolo 71 della legge n. 162 del 1990, quando la pena detentiva non superi i quattro anni.

Rispetto a tutto ciò è necessario esaminare attentamente se tutte le possibilità di pene alternative al carcere — che ho ricordato — trovino applicabilità con risultati; o se, invece, non si sia di fronte ad una ristrettissima applicabilità delle stesse. Infatti, il tossicodipendente trovato a spacciare qualche grammo di eroina allo scopo di procurarsi il denaro necessario per l'acquisto di droga, il tossicodipendente trovato in possesso di qualche grammo di droga per il proprio uso personale per svariati giorni — cito l'esempio del tossicodipendente in stadio avanzato che spaccia cinque grammi di eroina —, oppure il cocainomane che per non avere eccessivi contatti con gli spacciatori acquisti magari sette o otto grammi di cocaina per avere una scorta per uso esclusivamente personale: ebbene, in tutti questi tre casi tali soggetti non potranno beneficiare di nessuno degli istituti previsti in alternativa all'espiazione della pena in carcere per il recupero dei drogati.

Infatti, mi pare che il tossicodipendente non possa beneficiare degli istituti previsti dagli articoli 74-bis dell'ordinamento penitenziario e 82-bis, prima parte, della legge n. 162 del 1990 e che, partendo da una pena minima di otto anni di reclusione, sarà difficile pervenire — fatti salvi i casi eccezionali — alla irrogazione di una pena contenuta nei limiti dei tre anni.

Non mi pare, inoltre, che il tossicodipendente possa beneficiare dell'istituto dell'articolo 82-bis, seconda parte, in quanto è sufficiente che venga superato di quattro o cinque volte il quantitativo della dose media giornaliera per non stare all'interno della previsione del quinto comma dell'articolo 71 della legge n. 162.

Sulla base di tali riflessioni, si può agil-

mente pervenire ad una conclusione; per la grandissima maggioranza dei tossicodipendenti la prospettiva aperta dalle norme disciplinari in materia non sarà la comunità terapeutica e il recupero, ma quella di un lungo periodo di carcerazione.

Ecco perché il decreto al nostro esame non fornisce complessivamente una risposta ai problemi veri, seri, preoccupanti e gravi che si sono determinati dopo l'entrata in vigore della legge n. 162. Questi problemi — che ho succintamente ricordato — non trovano a nostro avviso risposta con il ritorno ad una certa discrezionalità dei giudici la quale, se è vero che potrebbe allentare l'entrata in carcere di tossicodipendenti, lascia però inalterato il giudizio negativo su alcuni punti fondamentali della legge n. 162 e l'urgenza di intervenire per le opportune, necessarie correzioni e miglioramenti. Qui mi pare stia, tra l'altro, il senso dell'iniziativa referendaria, vale a dire l'opportunità, di fronte alla sordità del Governo e del Parlamento, di chiamare i cittadini a riflettere rispetto all'obiettivo che dovrebbe comunque essere comune: quello di battere la cultura della repressione contro i tossicodipendenti, guidata dal bisogno emotivo della pena verso il soggetto più debole, bisogno sotteso a tutta l'operazione che ha portato la maggioranza ed il Governo ad approvare la legge n. 162 come risposta al problema della droga e della sua diffusione, che ha bisogno di ben altre risposte, più forti e su altri fronti.

Ecco perché è urgente ragionare complessivamente ad un anno di distanza sulla legge n. 162; ed è questo il senso della mozione che da tempo abbiamo presentato. È urgente ragionare con obiettività, fuori da schemi ideologici e manichei. I dati sul numero di tossicodipendenti nelle carceri, sull'aumento del numero dei morti registrato anche nel corso del 1991 e sul traffico della droga sempre più ricco, dovrebbero indurre a muoversi senza ulteriori indugi per trovare risposte adeguate anche nelle modifiche sostanziali alla legge n. 162.

Infine: mi pare che la parzialità del provvedimento al nostro esame — che tutto sommato può ridursi ad un atto dovuto — non possa farci dimenticare l'esigenza di

chiedere che il ministro della sanità provveda a riconsiderare il decreto ministeriale riguardante la dose media giornaliera.

Esso è inaccettabile nella sua forma attuale sotto diversi aspetti, essendo ispirato alla cultura della repressione contro i tossicodipendenti e i consumatori di droghe leggere.

Per questo complesso di ragioni, il gruppo di DP-comunisti si asterrà nella votazione finale sulla conversione in legge del decreto in esame. Ciò comunque non attenua — e mi auguro sia così anche per gli altri gruppi — il nostro impegno affinché si torni a ragionare con serietà sulla parte della legge n. 162 che, a distanza di un anno, merita di essere riconsiderata e migliorata per rispondere all'obiettivo di recuperare i tossicodipendenti e di combattere efficacemente lo spaccio e la diffusione della droga nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

**FILIPPO BERSELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che abbiamo di fronte, anche se tecnica, non è obiettivamente di difficile comprensione.

L'articolo 380 del nuovo codice di procedura penale, al comma 2, lettera h), prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope. Si vorrebbe ora modificare o la norma stessa oppure l'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti il quale, nella sua nuova formula, prevede al comma 5 un'ipotesi lieve di reato nella circostanza in cui si detenga una modica quantità di sostanze stupefacenti oppure si tratti di casi in cui — per i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze detenute — si possa considerare il reato di lieve entità.

In base alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, anche l'ipotesi cosiddetta di lieve entità farebbe scattare l'obbligo di arresto in flagranza. Il Governo, con una formula che non trova consenziente la Commissione, intende modificare comunque nella sostanza queste norme, nel senso di prevedere, appunto

nella ipotesi della lieve entità, la facoltatività dell'arresto in flagranza.

A nostro avviso, se si approverà la conversione in legge del decreto in esame, si ritornerà ad un'impostazione di grande apertura e disponibilità nei confronti di quanti fanno uso di sostanze stupefacenti. Si dice che si tratta di un'ipotesi che riguarda coloro che detengono modeste quantità di stupefacenti e che non si prevede alcuna possibilità di trattamento di favore per i grandi spacciatori. Tuttavia è di comune esperienza il fatto che, senza i cosiddetti «cavalli», cioè i tossicodipendenti e i piccoli spacciatori, non potrebbe espandersi la grande criminalità organizzata, che si avvantaggia proprio con il commercio della droga. Il grande spacciatore, senza il piccolo consumatore-spacciatore, non avrebbe la possibilità di ottenere alcun beneficio economico e senza questa manovalanza tale commercio illecito non potrebbe essere esercitato.

Il testo del Governo ed anche quello proposto dalla Commissione, peraltro, non escludono la possibilità di arresto di chi sia colto in flagranza di questo reato; si prevede soltanto la sua facoltatività. Ora, in base al comma 1 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, la decisione di effettuare tale arresto viene affidata, non dico all'arbitrio, ma almeno certamente alla discrezionalità degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Questi ultimi — da provincia a provincia, da comune a comune, da frazione a frazione — finirebbero per assumere comportamenti repressivi diversi nei confronti di un'identica fattispecie criminosa. In una determinata località il piccolo spacciatore verrebbe così arrestato, mentre in un'altra sarebbe lasciato in libertà, senza alcuna garanzia di giustizia e di parità di trattamento rispetto alla medesima ipotesi delittuosa.

Vi è di più. Si assegnerebbe agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria un compito, che per loro natura, non hanno la possibilità di svolgere, perché si dovrebbe individuare quando e secondo quali modalità ci si trovi in presenza di un'ipotesi che, in base alla legge sugli stupefacenti, articolo 73, comma 5, si verifica quando per i mezzi, per le modalità o per le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostan-

ze, i fatti previsti possono essere considerati di lieve entità.

Ma come fanno — ci domandiamo — gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a stabilire se i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, le quantità e qualità delle sostanze in ipotesi di flagranza di reato, siano tali da far stabilire che ci si trovi di fronte ad un fatto di lieve o grave entità?

Quindi, la diversità e la discrezionalità del comportamento porterebbero ad una situazione di assoluta e manifesta ingiustizia. Tra l'altro, il nuovo codice prevede la possibilità degli arresti domiciliari e quella della restituzione alla libertà. Però è il fatto criminoso in sé — a nostro avviso — che viene confermato secondo l'esatta interpretazione giurisprudenziale. Delle due l'una, onorevoli colleghi: o è esatta la tesi degli antiproibizionisti, secondo i quali drogarsi è nella libertà di tutti, oppure il drogarsi è un reato.

Il nuovo codice di procedura penale prevede peraltro delle semplici sanzioni amministrative nei casi in cui non si superi la dose media giornaliera. Quindi il caso che ci interessa assume una rilevanza di carattere penale, al di là di ogni possibile dubbio.

Pertanto, a nostro avviso, non è possibile votare a favore di questo disegno di legge di conversione o semplicemente astenersi, perché la battaglia nei confronti del grande spaccio degli stupefacenti comincia con l'impedire ai giovani di drogarsi liberamente.

Vi è un'altra considerazione, onorevole Casini, che noi affidiamo alla sua attenzione. L'articolo 383 del codice di procedura penale prevede la facoltà di arresto dello spacciatore da parte del privato cittadino. Tale facoltà, senza il disegno di legge di conversione in discussione, si applica anche all'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73, non vi è dubbio. Se gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria si troveranno in grandissime difficoltà per stabilire se siamo di fronte ad un caso di lieve entità o meno, come potrà riuscire a capirlo il privato cittadino? In tale ipotesi viene vanificata addirittura la norma di cui all'articolo 383: il privato cittadino non potrà più arrestare nessuno in flagranza di reato in materia di stupefacenti,

a meno che non ci si trovi palesemente in presenza di grandi quantitativi, ma è proprio in questo caso — onorevoli colleghi, onorevole Casini — che l'articolo 383 non si applicherebbe perché quando ci si trova di fronte a quantità ingenti generalmente si è anche in presenza di armi, di una criminalità organizzata o di singoli spacciatori il più delle volte armati.

Con l'articolo 383 si dà proprio la possibilità al cittadino non dico di sostituirsi all'autorità preposta, ma di aiutare i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e la Guardia di finanza in tutte quelle zone delle nostre città in cui non esistono servizi di ordine pubblico adeguati. In quelle situazioni il cittadino può integrare l'attività delle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione dei reati, assicurando alla giustizia quei microcriminali che invece con il decreto-legge in esame verrebbero lasciati in libertà.

Per tutte queste considerazioni il gruppo del Movimento sociale italiano — destra nazionale voterà contro il disegno di legge n. 5936 (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Matteoli. Ne ha facoltà.

**ALTERO MATTEOLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi ultimi 15 anni il Parlamento si è occupato dei problemi legati alla droga, passando da provvedimenti permissivi ad altri classificati restrittivi; il tutto senza una *ratio*, se non quella legata alla moda del momento, alla emotività, rincorrendo consensi, ma mai pensando seriamente al dramma del drogato e dei suoi familiari di fronte alla società.

Un'analisi seria sul perché i giovani si avvicinano alle sostanze stupefacenti non è stata mai intrapresa, o se lo si è fatto ci si è limitati ad aspetti sociologici.

In Italia abbiamo il triste primato di aver visto nascere addirittura un partito antiproibizionista che ha eletto un parlamentare europeo, il quale non nega di essere favorevole all'uso della droga.

Parlando di droga, quindi, la retorica ed il semplicismo non sono solo intollerabili,

ma contengono aspetti di complicità: non si tratta solo di centinaia di giovani vite stroncate nel nulla, ma di una sorta di simbolo del non senso, che schiaccia il nostro vivere sociale, la punta emergente della disgregazione di ogni valore umano e culturale.

In questo gioco al massacro i politici di potere hanno banalizzato tutto, riducendo la lotta alla tossicodipendenza ad una serie di merce di scambio per fortune elettorali: da una parte coloro che vogliono criminalizzare tutto e dall'altra proposte pressanti di liberalizzazione totale. E mentre si spartiscono gli elettori intransigenti e progressisti, in un polverone che si alza ad ogni fatto nuovo, sulle strade delle nostre città muoiono giovani per un buco o per ingrassare un esercito di trafficanti e spacciatori.

L'uso della droga ha motivazioni varie: la perdita di ideali e l'affievolimento dei vincoli sociali di riferimento da parte della gioventù; per tutti l'alienazione e la scomparsa di remore morali e giuridiche dimostrano che il fenomeno droga non sarà mai risolto se lo lasciamo solo all'aspetto giuridico, per di più con cambiamenti di natura umorale.

Il problema, quindi, torna al modo di vivere, di pensare dell'uomo moderno: sono importante se ho la macchina di grossa cilindrata, se ho il vestito firmato, se mi posso permettere le ferie ai Caraibi e la pelliccia a mia moglie! Le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti noi.

Ma anche in tema di prevenzione nulla viene fatto e nonostante l'approvazione della legge n. 309 tutto resta in mano al volontariato. In tema di prevenzione educativa è mancato un intervento organico della pubblica istruzione che, a livello centrale e periferico, si impegnasse nella predisposizione e nella realizzazione di programmi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze, nonché delle patologie correlate, congiuntamente ai programmi scolastici.

È mancata anche, sotto il profilo organizzativo ed educativo l'amministrazione militare; la carenza dello Stato ha qualcosa che rasenta il criminale. L'unica speranza per molte famiglie è rappresentata dalla comunità terapeutica per il recupero dei drogati. Le comunità rappresentano infatti qualcosa

di diverso rispetto al restante contesto sociale e spesso — per fortuna! — sono funzionanti; funzionano perché non si basano su strutture burocratiche, non utilizzano operatori specializzati, psicologi o assistenti sociali, ma, affidandosi al buon senso, riescono a salvare migliaia di giovani ricostruendo la loro personalità e la loro dignità. Le comunità riescono dove lo Stato fallisce perché costituiscono un ambiente umano, e il dilatarsi del fenomeno è parallelo all'affermazione della società dei consumi, della civiltà dell'edonismo spicciolo.

Edonismo consumista ed individualismo deresponsabilizzato sanciscono un modello di uomo che deve cercare la propria realizzazione non nell'essere se stesso ma nel consumo di mezzi che offuscano il suo io; all'apice dell'artificialità e della mancanza di ogni contenuto umano vi sono le sostanze stupefacenti.

Prima che fossero apportate modifiche ed integrazioni alla legge n. 685 del 1975 in materia di tossicodipendenze assistemmo ad un lungo ed articolato dibattito. Un'agenzia giornalistica, l'*ADN-Kronos*, vicina ai socialisti, commissionò una indagine conoscitiva in Italia, Francia, Germania occidentale, Olanda e Spagna, ritenendo che in codeste nazioni le multinazionali del narcotraffico puntassero, più che altrove, allo smercio della droga. Il segretario del partito socialista, onorevole Craxi, minacciò allora reiteratamente di uscire dal Governo qualora il Parlamento non avesse approvato in tempi brevi la legge n. 309. In Parlamento l'esame del disegno di legge fu teatro di ripetuti scontri e, anche in quella occasione, la maggioranza dimostrò tentennamenti.

Ma il nodo, l'equivoco di fondo in materia di leggi sulla tossicodipendenza, resta il partito socialista italiano. Craxi ha guidato il Governo per quattro anni: se avesse voluto una svolta, avrebbe agito in quegli anni. Poi, all'improvviso, i socialisti sposano una legge dura in materia di droga, mentre in passato alcuni parlamentari socialisti avevano presentato proposte di legge mirate alla legalizzazione delle droghe leggere. Si tratta di una incoerenza senza limiti. Ora, sempre per mano di un socialista, l'onorevole Martelli, vicepresidente del Consiglio, si propone, con

decreto, la modifica dell'articolo 73 della legge n. 309 del 9 ottobre 1990. Il pretesto è costituito da tre suicidi avvenuti in carcere in conseguenza all'arresto per detenzione di droghe leggere in quantità non ingenti.

Siamo i primi a ritenere che non sia sufficiente arrestare drogati per risolvere il problema; ma questo ondivago atteggiamento rischia di vanificare tutte le buone intenzioni. È stato detto in ogni modo, in tutte le lingue e non è un mistero per nessuno: dietro le quinte una mano criminale muove i fili del traffico della droga. Le problematiche legate al fenomeno della mafia sono vastissime, ma la principale resta la droga.

Spaccio e consumo realizzano un perverso intreccio; su questo argomento è sempre il partito socialista italiano a dimostrare di avere le idee confuse. Infatti, in data 2 dicembre 1989, su *l'Avanti!* si legge: «Ed è proprio la lotta al fenomeno droga attraverso una legge giusta e non repressiva per il tossicodipendente, in questi momenti e in queste ore, il nostro obiettivo». Sempre alla stessa data, sul giornale socialista si legge: «L'appoggio al disegno di legge governativo, che molte comunità terapeutiche hanno offerto senza tentennamenti, è forse la prova migliore di ciò che il ministro Vassalli ha detto al Senato: recupero prima di tutto, ma insieme dichiarazione di illiceità del drogarsi, pena la sanzione».

La legge Vassalli-Jervolino si occupa della punibilità e della prevenzione; i suoi articoli contengono gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e prevedono sanzioni importanti e alternative. L'incapacità degli organi preposti a gestire la normativa sconsiglia oggi agli onorevoli Andreotti e Martelli una scorciatoia per evitare l'arresto; evidentemente l'onorevole Martelli, colpito come tutti noi dal dramma dei tre giovani suicidi in carcere, non ha ritenuto di compiere accertamenti sul modo in cui è stata praticata la prevenzione e ricorre alla non obbligatorietà dell'arresto per la modica quantità. Finché coloro che si occupano del problema non capiranno che limitarsi alla pur fondamentale azione di recupero non è sufficiente (oltretutto in quella fase lo Stato è praticamente inesistente), occorre operare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

attivamente nella società per diffondere una concezione della vita basata sui valori dell'uomo e quindi contraria a qualsiasi droga.

Vorrei ricordare al riguardo la nascita del MUVLAD, un movimento che intende coordinare l'azione delle comunità terapeutiche e rivendicare un ruolo per i soli operatori che abbiano conseguito risultati concreti sul fronte della lotta alle tossicodipendenze.

Ma tutto ciò cozza inevitabilmente con alcuni atteggiamenti a nostro avviso inqualificabili. Basti pensare alla propaganda subdola e indiretta fatta alla droga da certi uomini di spettacolo. La legge n. 309 affronta opportunamente questo aspetto non secondario. Sarebbe interessante sapere però, onorevole Martelli, quanti magistrati siano intervenuti, quanti uomini di spettacolo irresponsabili siano stati processati e condannati. Per combattere la droga occorre fermezza, e non cambiamenti di opinione a seconda del clima politico. Il partito socialista italiano (lo abbiamo detto) è maestro in questo trasformismo, ma la democrazia cristiana non è da meno.

Purtroppo la droga non è una moda politica, ma una drammatica realtà. Le morti per overdose aumentano, così come aumentano i consumatori di droga e i quantitativi di eroina e di cocaina. Si tratta di un fenomeno che ormai non conosce più zone a rischio, ma si estende in tutto il paese, inquinando ogni ambiente e ogni fascia sociale e coinvolgendo sempre di più anche gli adolescenti. Eppure imperversa l'ambiguità!

Il ministro Rosa Jervolino Russo, della democrazia cristiana, scriveva in data 21 ottobre 1989, sul giornale democristiano *Il Popolo*, in riferimento alla legge che oggi si vuole modificare, queste testuali parole: «E poi il messaggio è chiaro: consumare droga costituisce un fatto illecito perché attenta al diritto alla salute di ogni cittadino, che — lo dice espressamente l'articolo 32 della Costituzione — è interesse della collettività preservare». E ancora, l'onorevole Jervolino Russo scriveva: «Molto si è pensato, lavorato e discusso. La maggioranza del Parlamento ha scelto una linea: ora bisogna attuarla. È questa la logica e la regola delle democrazie».

Cosa è accaduto, onorevole collega? Cosa è successo per farle cambiare idea e chiedere la modifica dell'articolo 73 della legge n. 309 (perché, anche se non la chiede direttamente, evidentemente approva tale correzione)? Eppure, nella legge che noi votammo, come gruppo del Movimento sociale italiano, sono comprese molte possibili alternative alla galera. Fra il tossicodipendente ed il carcere la normativa prevede una protezione rappresentata dalla doppia possibilità di intervento del prefetto.

La legge impone all'autorità amministrativa o giudiziaria procedente di offrire sempre al tossicodipendente una possibilità di recupero, con la conseguente decadenza del procedimento penale. Insomma, per finire in galera con la legge n. 309 bisogna dimostrare di non avere alcuna volontà di uscire dal tunnel.

Allora perché oggi ci viene sottoposta questa modifica? Perché questa sensibilità estrema dell'onorevole Martelli, che non appena ha preso contezza dei suicidi in carcere, con una emotività che non fa certamente onore ad un ministro, ha parlato subito della necessità di introdurre una modifica all'articolo 73, sulla quale saremo tra poco chiamati a votare?

Il gruppo del Movimento sociale italiano — come già hanno annunciato i colleghi Berselli e Maceratini — si oppone a questa modifica, e voterà ovviamente contro (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Rubinacci. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**CARLO TASSI.** La droga: questa malattia, questa tossicomania inventata in aula...

Ero allora una matricola, come parlamentare, signor Presidente.

Ero alla mia prima legislatura. La Camera era presieduta da un eroe della Resistenza il quale, di fronte al tema che l'ultima delle matricole, il più insignificante dei parlamen-

tari, cioè colui che vi sta parlando, aveva visto e previsto come gravissimo, non trovò di meglio che ritenerlo di scarsa importanza, relegandolo in Commissione in sede legislativa.

Inutili ed inani furono le proteste del Movimento sociale italiano, che allora aveva 56 deputati e che, quindi, non giungeva al fatidico numero di 63: su tutto l'arco parlamentare non riuscimmo a trovare altre 7 persone che ci facessero raggiungere il *quorum* necessario per riportare in aula, cioè al dibattito vero e proprio, un tema gravissimo come quello della tossicomania.

Signor Presidente, il primo sbaglio, la prima ipocrisia, la prima menzogna, il primo contrabbando, il primo imbroglio è proprio quello del nome. Io ho sempre sostenuto che quando il buon Dio volle punire l'uomo mandò il diluvio, ma che quando volle punire l'umanità mandò la babele delle lingue, delle voci, sì che il linguaggio impediva la comunicazione pur tra color che stavano vicini. Allo stesso modo, quando si vuole contrabbandare per buono qualcosa che non è tale, si comincia dal nome, per rendere più dolce la cosa: la si dolcifica artificialmente.

Allora tossicomania apparve come una brutta parola. Eppure essa era nell'intero nostro sistema giuridico, il quale era ancora razionale e ben costruito: c'era infatti nel codice civile e nel codice penale. Addirittura, nel codice civile la tossicomania è considerata come una causa di interdizione del soggetto cioè di limitazione della capacità di agire. Si parlò, quindi, di tossicodipendenza. Arriva la sociologia, arrivano gli studenti dell'astratto, i compagni di Curcio e ci vengono ad insegnare cosa dobbiamo dire e cosa dobbiamo fare in quest'aula per varare nuove leggi, le riforme.

La legge venne quindi relegata in Commissione. Ricordo di aver avuto la fortuna di essere stato uno degli otto deputati del mio gruppo presenti a quel dibattito perché, nonostante fossi membro della Commissione agricoltura, sostituii un collega ammalato. Ebbi quindi il vantaggio di poter dire «no»: otto voti contrari (si trattava di Commissioni congiunte sanità e giustizia).

Il tutto avvenne in una fine d'autunno, come se nessuno se ne dovesse accorgere. Comunque, il fatto non ebbe risalto nel paese. Eppure si stava scardinando un sistema che prevedeva la galera certa, immediata e sicura per chiunque fosse stato trovato affetto dall'uso e dall'abuso di sostanze stupefacenti. Ed era un sistema che non prevedeva nemmeno la condizionale perché il minimo della pena, con tutte le attenuanti, era di anni due e mesi sei. Il che voleva dire la galera sicura, senza sconti, vacanze, premi e via dicendo: quello che il giudice ti dava, te lo facevi!

Al professor Braibanti, ex «uomo di cultura» — secondo l'altra facile espressione di questa sinistra che ha imperato per tanto tempo — feci prendere tre anni e mezzo di reclusione per il reato di plagio. E glieli feci prendere costituendomi parte civile contro di lui che aveva le formiche e i giovani, nel senso che «formicava» i giovani! Se li fece tutti, quegli anni di pena, perché allora il sistema era ancora certo: brutto o bello ma certo; brutto o bello, ma chiaro! La gente sapeva esattamente che se commetteva un certo reato rischiava quel determinato minimo di pena, che però scontava per intero. I giudici potevano fare ciò che volevano, ma al di sotto di un certo limite non potevano andare. E quando quel limite era stabilito al di sopra della condizionale, per chi si pungeva non c'era la possibilità di fare meno di due anni di galera. Non c'era, in altre parole, la possibilità della sospensione condizionale.

Non c'erano drogati, signor Presidente. Nella mia povera città e provincia ce n'erano cinque: due medici e tre ricconi. Mi sia consentito concludere che la droga non era un fatto socialmente rilevante. Oggi invece leggo sui giornali — anche se alla sinistra ciò dà fastidio — che un bambino ha chiesto di cambiare scuola. «Non ci vado più in quella scuola, papà. Non mi ci mandare più, perché lì vendono la droga. Non riesco ad evitare di avere continui contatti con quelli». È un ragazzino! Nelle vostre scuole, dove non si insegna niente, dove si perde tempo, dove non si prepara la gente ad entrare nel mondo del lavoro, qualcosa c'è che si distribuisce con facilità a tutti: la droga. Un ragazzino vi insegna cosa bisogna fare: evan-

gelicamente, batte i calzari, scuote la polvere e sceglie di andare in un altro luogo.

E la lotta alla droga è la lotta alla mafia. È inutile sbandierare qui le grandi dichiarazioni di principio, che poi si trasformano soltanto in partecipazione ai funerali di Stato, come è avvenuto per Libero Grassi. La droga è il più grosso finanziamento della mafia. La criminalità organizzata e la mafia compiono il salto di qualità quando dalla prostituzione e dal gioco d'azzardo passano alla produzione ed alla raffinazione della droga.

È inutile poi parlare della liberalizzazione della droga perché vorrebbe dire convertire la Fiat in azienda per la produzione di droga per il resto del mondo. La liberalizzazione della droga potrebbe avere un senso, e se ne potrebbe quindi discutere logicamente, se in tutto il mondo questa scelta fosse attuata. Ma oggi come oggi questa scelta non avrebbe alcun significato, perché vorrebbe dire trasformare l'Italia in una grande portatore della droga per il mondo. Sono problemi, questi, che lascio ai verdi, ai rossi-verdi o giallo-blu, non saprei nemmeno dire con esattezza il colore, visto che ci sono stati cambiamenti tali che si riesce più a seguire la storia che non la geografica politica di questo Parlamento.

«Facite 'a faccia feroce», come diceva — se non sbaglio — un re definito «bomba», di un certo regno dei Borbone! Bisognava fare la faccia feroce per essere importanti, duri e fieri. Ma gli uomini erano gli stessi, gli stessi di quell'esercito formato da un'armata, non dico Brancaleone, ma certamente raccogliatrice, come poteva essere quella che aveva seguito Garibaldi, e il re venne spazzato via nonostante la faccia feroce. Voi fate la faccia feroce contro la criminalità, contro la droga. Ogni tanto si sveglia il cognato del sindaco Pillitteri e viene qui a dire che bisogna fare la legge sulla droga cattiva. Ma qui, poi, la legge sulla droga cattiva diventa sempre meno cattiva, quasi buona, mezza buona.

Eh no! Non si può criminalizzare il crimine (*Commenti*).

Sì, perché una volta il sindaco Pillitteri era il cognato di Craxi; oggi, dopo che ha assunto quel comportamento con i tramvieri, è

diventato molto più famoso, per cui è giusto indicare Craxi come cognato del sindaco Pillitteri.

Voi stessi che avete sempre sostenuto che la prevenzione è la cosa più importante — come d'altronde sosteniamo da sempre noi, che le misure di sicurezza, e soprattutto quelle preventive, le abbiamo introdotte nell'ordinamento giuridico mondiale, noi parte politica, i fascisti cattivi — non fate alcuna prevenzione perché, non essendovi alcun deterrente reale, non si impedisce che vi siano nuovi adepti alla droga, anzi lo si rende più facile. Valevano molto di più gli schiaffoni del vecchio maresciallo dei carabinieri di una volta, dati a due a due finché diventano dispari, come si dice da noi, che non le sciocchezze di oggi, che non servono neppure a fermare il ragazzo, che poi viene mandato a casa, ma comunque con la fedina penale segnata. Esci segnato per tutta la vita, non c'è niente da fare!

Tutte le indicazioni che voi oggi fornite — che per me non sono neanche date in buona fede — sono certamente sbagliate. Valgono di più ventiquattr'ore passata in guardina; e ve lo dico chiaro e tondo io, che faccio l'avvocato e lo faccio davvero. Io faccio centinaia di processi all'anno, più della metà gratis, per la povera gente. Pensate quanti sono passati attraverso il «lavacro» della droga! Io non sono un teorico come l'onorevole Russo, che sa d'inglese e di tedesco; io so soltanto della vita amara della povera gente, del dramma di certe famiglie, di genitori che arrivano a dire: «Non l'avessi messo al mondo! È ora d'ammazzarlo!» Si arriva addirittura a sentire di queste cose. Questo è il mondo che avete creato voi, con la vostra legge sulla droga che ha trasformato la tossicomania in tossicodipendenza.

Il popolo è un corpo; e più riesco a difenderlo, più faccio il mio dovere di legislatore, più riesco ad evitare che vi siano nuovi adepti alla droga, maggiore efficacia di azione avrò ottenuto. Lo spavento di ventiquattr'ore di guardina è una cosa che il giovane ricorda, diversamente dalla denuncia a piede libero anche se poi questa si conclude con tre, quattro o cinque anni di galera. Infatti compiuta la perizia, la bustina può risultare di un peso tale per cui non si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

può andare al di sotto degli otto anni, diminuiti di un terzo per le attenuanti generiche (che, come diceva Cavour a proposito dei sigari toscani, dei rinvii e dei cavalierati del regno, non si negano a nessuno) e di un terzo eventualmente per il patteggiamento. Quelli che restano sono comunque anni da scontare, non ci sono santi né madonne!

È proprio l'arresto che ha funzione preventiva, così come l'isolamento ha funzione curativa. Anche nelle comunità, cosa si fa all'inizio? Non si fa altro che isolare il soggetto per impedirgli di assumere droghe. Cos'altro è la comunità, con tutto il suo afflato di generosità e di volontariato? Almeno fintanto che non arriva la speculazione anche da quelle parti lì, perché quando arriverà il denaro pubblico vedrete che si verificheranno anche questi fenomeni. La funzione comunque resta quella di isolare dalla droga il tossicomane, non c'è altra funzione. Quindi voi non prevenite, ed impedite il recupero.

Mi sembra strano poi questo vostro modo di fare i buoni con i drogati. Il mandato di cattura obbligatorio: oh che brutta roba! L'arresto obbligatorio: oh che brutta roba! E vi siete dimenticati che l'arresto obbligatorio è ancora previsto per il furto. Il furto commesso con destrezza o con lo scippo o in una abitazione, con una delle aggravanti del 625 — tanto per parlare da avvocati — comporta l'arresto obbligatorio. E non mi direte che è più grave il reato di chi ruba le classiche mele dalla cassetta del fruttivendolo che le ha lasciate fuori affidate alla pubblica fede, che non quello di chi porta in giro due bustine magari per iniziare un minorenne all'uso della droga!

Non mi direte che sotto il profilo strettamente sociale non sia più pericoloso chi cerca di vendere una bustina di droga, rispetto a chi ruba quattro mele da una cassetta di frutta! Perché quest'occhio particolarmente generoso (anche se in realtà si tratta di carità pelosa) nei riguardi del fenomeno droga? Forse vi dimenticate che nel codice di procedura penale si parla del delitto di furto solo quando ricorrono talune delle circostanze contenute nell'articolo 625 o nell'articolo 4, seconda parte? Se volevate riformare la norma relativa all'arresto in

flagranza di reato, dovevate almeno parificare i vari trattamenti in tutte le ipotesi di reato. Personalmente, ripeto, sono convinto che sia molto meno grave una lesione patrimoniale che non una personale. La droga è una lesione alla persona perché è una lesione all'incolumità. L'eroina sa di sangue perché l'iniezione si fa nella vena, mentre il furto (che non è certo una bella cosa, anche secondo la teoria cattolica) colpisce solo il patrimonio. La proprietà è certamente un'espressione della personalità, ma non è la persona.

Si dice che vi è una sentenza della Corte costituzionale. Ma tale sentenza l'avete provocata voi approvando una legge che aveva in sé profondi vizi di costituzionalità. Sarebbe bastato eliminare non la parte negativa, ma quella positiva della legge, quella in pratica che permette una disparità di trattamento, per risolvere ogni problema.

Ve l'immaginate il cittadino che viene fermato alla Bovisa a Milano, o invece a Rocca Micciola di Sotto? Alla Bovisa c'è la banda dei senegalesi. Si tratta di milanesi che hanno messo il formaggio sotto la pila del letame per farlo diventare gorgonzola (così bisogna dire della gente di Bossi), e la droga circola liberamente. Quando noi poveri avvocati di provincia dobbiamo difendere qualche imputato a Milano siamo sicuri di fare bella figura. Infatti ciò che dalle nostre parti, in provincia, è un fatto rilevante, a Milano è una cosa da ridere. Probabilmente il maresciallo dei carabinieri di Rocca Micciola di Sotto non ha mai arrestato uno spacciatore ed un'eventualità del genere rappresenterebbe un fatto eccezionale.

Già è difficile avere uniformità di trattamento dalle autorità giudiziarie (nonostante la Corte di Cassazione debba uniformare l'interpretazione della norma), figuriamoci mantenere un minimo di equanimità e di uguaglianza di trattamento da parte degli agenti della Guardia di finanza, dei carabinieri e dei poliziotti che operano nel settore. Siamo in Italia, e conosciamo perfettamente l'ambiente. Ci sono infatti coloro che devono far carriera, e allora...! Se esaminate il quinto comma dell'articolo 73 del testo unico vedrete che non è possibile fare una disamina immediata delle varie fattispecie di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

reato. Sapete che a seguito di un cosiddetto narcotest, una sorta di analisi chimica per sapere se la sostanza sequestrata sia stupefacente o meno, è finita in galera della gente che deteneva del purgante per polli? Per il possesso di nove grammi di presunta cocaina sono state rovinare due persone, una delle quali, assunta per tre mesi dall'amministrazione postale, è stata immediatamente licenziata! Durante l'analisi chimica il reagente ha segnato soltanto le componenti relative alla cocaina, ignorando tutte le altre. Si tratta di una situazione che ho denunciato più volte, che ha portato all'arresto di due galantuomini, alla rovina personale di uno dei due interessati, con grossi titoli sui giornali e galera. Sulla base di che cosa? Sulla base del narcotest che, eseguito nell'immediatezza dava una bellissima colorazione azzurra, portato in questura dava una bellissima colorazione violacea ancora più convincente, mentre all'analisi successiva la sostanza analizzata non era altro che purgante per polli.

Immaginate, quindi, quante situazioni del genere si potranno verificare a favore e contro, con possibilità di corruzione anche per l'agente. I casi sono molti... Qualcuno ha avuto un figlio arrestato in Africa e, guardate caso, la sentenza è stata data e motivata sette giorni dopo, cioè il tempo necessario per l'accredito bancario internazionale da Torino a quello sperduto paese del centro-Africa.

La differenza tra l'esecutivo ed il giudiziario deve essere mantenuta. Non potete dare il potere di giudicare a chi è unicamente incaricato di eseguire. Vuol dire stravolgere i principi fondamentali. Se dobbiamo cominciare a parlare di attenuanti non c'è soltanto il punto 5 ma anche il punto 7 dell'articolo 73 della legge sulla droga, in cui si dice che si può diminuire la pena da un terzo a due terzi a coloro che collaborano. Ed un tale tipo di facoltà non può essere attribuita all'agente procedente! Vi rendete conto della gravità della situazione? In questo modo, viceversa, attribuite tale facoltà all'agente procedente, il quale potrà dire «stai attento a quel che fai, eccetera», giungendo a possibili ricatti.

Il tutto all'insegna di quello che ho defini-

to il nuovo principio fondamentale del diritto e della giustizia secondo Martelli: la giustizia «martelliana», chiamiamola così.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI.

CARLO TASSI. Il pendolo. Se non sbaglio Foscolo diceva che l'uomo è fatto in modo che partendo da un estremo difficilmente si ferma prima di essere arrivato all'altro. Ma Foscolo viveva quasi due secoli fa ed io pensavo che nel frattempo *l'homo «democraticus»* avesse compiuto qualche passo avanti. Invece mi sembra che *l'homo «democraticus»*, se socialista, di passi avanti non ne abbia fatti, perché continua ad andare da un garantismo vieto, superato e stolido ad una durezza fuori dell'ordinario. Pensate che il minimo della pena per la detenzione di droga, non così detta leggera, è otto anni! Sarà bene quindi, una volta o l'altra, uscire dalla seconda mistificazione. La cocaina non è la stessa cosa dell'eroina. Abbiamo esempi di grandi personaggi, che furono vittime soltanto nella favola di Esopo e di Fedro del lupo, che hanno fama di aver utilizzato per tanto tempo tale sostanza senza avere conseguenze, in quanto era cocaina. Non esiste alcun esempio di persona che abbia resistito più di qualche anno all'utilizzo dell'eroina. Ma, ancora, vi è la vostra sociologia da Università di Trento: l'eroina è la «roba» del popolo e allora la cocaina, che è la «roba» dei signori doveva essere punita nello stesso modo, facendo di ogni erba uno stupido fascio, quando le due erbe sono invece completamente diverse. Mentre infatti la prima, con la sua introduzione in vena, se l'eccipiente attivo è eccedente, può portare a morte immediata per fibrillazione cardiaca, la seconda non fa correre simili rischi. Addirittura c'è chi, avendo utilizzato cocaina per anni e decenni, è arrivato ad avere i capelli bianchi, cosa assolutamente impossibile con l'eroina. Ma bisognava avere «parità di trattamento» e, dunque, anche in presenza di una cosa dispari riuscite sempre a trattarla come pari, raggiungendo in questo modo l'ingiustizia anche là dove si potrebbe fare giustizia.

Non voglio tediare oltre. Sull'argomento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

si potrebbe parlare per delle ore, ma non servirebbe a niente. C'è solo da notare che i verdi si spaventano dei suicidi. Ritengono che bisogna togliere l'arresto obbligatorio perché vi sono stati dei suicidi, ma si dimenticano di ricordare quanti sono gli omicidi diretti ed indiretti per droga; quanti giovani muoiono per la cosiddetta dose eccessiva (la parola overdose non mi piace, perché sa di straniero e non si capisce bene cosa voglia dire). L'eroina pura uccide: se si tratta totalmente di eroina, chi se la inietta è morto; se l'eroina non è tagliata, chi se la inietta è morto. Si vede però che questi morti contano meno di qualcuno che si spara o si impicca per l'onta di essere stato arrestato; eppure si tratta di morti in continuo aumento.

Più della metà? Ma che più della metà! Una minima parte dei decessi passa statisticamente come morte da dose eccessiva: l'altra parte dei decessi viene passata, se è appena possibile, come morte naturale, anche per il velo di silenzio che le famiglie, molto spesso e giustamente, perché il peccato non va reso pubblico essendo scandalo, cercano di stendere in qualche modo. Peraltro, effettivamente, la morte è infine naturale, perché è il cuore che scoppia.

Signor Presidente, la posizione del Movimento sociale italiano è molto chiara. Continua ad essere questa dal lontano 1975, quando tutti voi, dai comunisti ai liberali, ai repubblicani, ai socialisti, ai socialdemocratici, ai democristiani, eravate per la liberalizzazione della droga. Il tossicomane era diventato il povero tossicodipendente. Bisognava salvare il tossicodipendente. A Piacenza c'erano cinque drogati ed oggi ne risultano schedati quasi diecimila. Grazie della vostra salvazione! Ne avremmo fatto volentieri a meno!

È strano che da qui ve lo si continui a dire e che voi continuiate a fare in modo di non capire (o capite benissimo) e ad andare sempre avanti per una strada che è sicuramente quella dello sbaglio. La permissività non è mai servita a nessuno e la mano debole del chirurgo produce la piaga e rovina l'ammalato, ricordatelo sempre!

Il Governo, lo Stato, il potere legislativo devono curare il bene del popolo, non con-

siderare il caso concreto che ognuno di voi molto spesso si porta dietro nel momento in cui vota in un certo modo. Qui bisogna fare leggi generali ed astratte, che siano a favore del popolo, della nazione e non del caso che riduce tutto ad interesse personale (*Applausi dei deputati del gruppo MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Carlo Casini.

CARLO CASINI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio ad un'ampia replica per tentare di riguadagnare il tempo occupato dalla discussione. Pertanto mi riporto nel merito interamente a quanto esposto dal relatore, che ha ben sintetizzato i termini del problema.

Una sola parola chiarificatrice sugli emendamenti presentati dal Governo, che appaiono in contraddizione o in contrasto con quello presentato dalla Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MICHELE ZOLLA

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Devo precisare che il Governo si è trovato nella necessità di presentare il suo articolo aggiuntivo 2.01 ed il suo emendamento 2.2 in quanto nel corso dell'esame svolto in Commissione il Governo stesso era stato messo in minoranza da alcuni emendamenti che alteravano la *ratio* del decreto-legge.

Come è già stato precisato, il decreto si prefiggeva lo scopo di non identificare come ipotesi autonoma di reato quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 73 del testo unico.

In poche parole, le interpretazioni che venivano poste in essere e, che avevano dato origine agli episodi di cronaca testé citati, mettevano il Governo nella condizione di chiarire la sua posizione specificando che in tal caso non si trattava di una fattispecie autonoma di reato, bensì di un'ipotesi attenuata, come previsto dal comma 5 del citato articolo 73. Questo orientamento era stato seguito anche da una sentenza della Corte di cassazione. Il Governo con il suo decreto tentava di chiarire tale questione, specificando in particolare che la detenzione di una modica quantità di droga, sia essa pesante o leggera, non dava adito all'arresto obbligatorio, ma che l'arresto doveva essere facoltativo. Questa era la *ratio* del decreto che, come ho già detto, era stata alterata da alcuni emendamenti presentati in Commissione. Ed è la ragione per cui il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.01 e l'emendamento 2.2.

Successivamente il Comitato dei nove ha elaborato l'emendamento 2.1 della Commissione e dalla relazione e da gran parte degli interventi è emersa la stessa impostazione concettuale del Governo. Si tratta soltanto di una questione di tecnica legislativa e credo che (a tale riguardo concordo con quanti cercano di evitare di intaccare il nuovo codice di procedura penale) l'emendamento 2.1 della Commissione possa essere ritenuto soddisfacente in quanto rientra nell'impostazione generale che si è voluta dare al decreto. Pertanto ritiro l'articolo aggiuntivo 2.01 e l'emendamento 2.2 del Governo ed esprimo fin d'ora il parere favorevole del Governo sull'emendamento 2.1 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

1. Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2:*

*al capoverso, la parola: circostanza è sostituita dalla seguente: ipotesi.*

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

#### ARTICOLO 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 379 del codice di procedura penale, si tiene conto della diminuzione di pena prevista per le ipotesi indicate nel presente comma».

#### ARTICOLO 2.

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*h*) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;».

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto è stato soppresso dalla Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

Avverto che all'articolo 2 del decreto, nel testo modificato dalla Commissione, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

*All'articolo 2 premettere il seguente:*

ARTICOLO 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga a quanto stabilito dall'articolo 379 del codice di procedura penale, si tiene conto della diminuzione di pena prevista per le ipotesi indicate nel presente comma»

2. 01.

Governo.

A tale articolo sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo».

2. 1.

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola ipotesi con la seguente: circostanza.*

2. 2.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo e sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che all'articolo 3, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo e l'emendamento 2.2 del Governo sono stati ritirati.

Il relatore intende aggiungere ulteriori considerazioni?

CARLO CASINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ribadisco che il Governo accetta l'emendamento 2.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1 della Commissione.

Per agevolare il computo dei voti dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi l'emendamento 2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

considerato che nella relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia per l'anno 1990 presentato dal Ministro per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si rileva:

un aumento complessivo dei sequestri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

operati in Italia dalle forze dell'ordine e dalla guardia di finanza di sostanze stupefacenti e psicotrope provenienti dal mercato clandestino e illegale;

la tendenza all'aumento dei consumi per finalità non terapeutiche di sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare riguardo alle figure dei «poliassuntori» che costituiscono una larga parte dei tossicodipendenti;

l'aumento dei decessi e dell'età dei morti a causa di assunzione di droga verificato ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 162 del 1990;

l'aumento delle patologie da HIV e da epatiti fra i soggetti tossicodipendenti, e parimenti l'aggravarsi della situazione di difficoltà per garantire una qualificata assistenza ai soggetti sieropositivi e malati di AIDS che si trovano nelle carceri;

la rilevante tendenza all'aumento di tossicodipendenti nelle carceri che raggiunge nel 1990 ormai il 30 per cento, mentre permane una situazione di assoluta precarietà e insufficienza qualitativa dei servizi all'interno delle carceri, anche sotto il profilo delle mancanze del personale e dei mezzi, indirizzati alle cure, alle assistenze e al recupero;

l'aumento dell'età dei soggetti tossicodipendenti che pone l'urgenza di un approfondimento delle nuove e diverse problematiche verso le quali fare corrispondere una rimodulazione delle risposte da fornire da parte delle strutture e dei servizi territoriali;

ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 162 del 1990 bisogna riflettere sulla scarsa capacità dissuasiva delle sanzioni amministrative e sul fatto che l'aumento indiscriminato del carico sanzionatorio non è un valido deterrente ma bensì è servito solo come strumento di controllo sociale dei soggetti marginali;

la sentenza della Corte di cassazione del 5 dicembre 1990 (preceduta dalle udienze del 12 luglio del 3 e dell'11 ottobre 1990) e quella n. 333 del 1991 della Corte costituzionale hanno sollevato vari dubbi sul concetto

di «dose media giornaliera» impegnando il Parlamento ad una riflessione legislativa, sociale e politica di grande portata;

rilevato che sono state presentate in materia mozioni da parte di diversi gruppi parlamentari, tra le quali quella del gruppo «Dp-Comunisti» del 5 luglio 1991 (1-00532),

impegna il Governo:

1) ad indire a breve scadenza una conferenza nazionale che consenta di compiere una attenta verifica e un approfondimento su tutti gli aspetti e sui problemi conseguenti alle applicazioni della legge n. 162 del 1990;

2) a modificare il decreto del Ministero della sanità del 12 luglio 1990, n. 186, che ha determinato i quantitativi massimi di principio attivo compatibili con la dose media giornaliera senza prendere in considerazione le diverse esigenze individuali in relazione ai diversi stati di tossicodipendenza;

3) a proporre modifiche alla legge n. 162 del 1990 in modo da consentire ai tossicodipendenti condannati a pene superiori ai tre-quattro anni di potere usufruire di pene alternative al carcere anche per favorire il loro reinserimento sociale.

9/5936/1.

«Tagliabue, Magri, Russo Spenna, Garavini, Nappi, Fagni, Calamida, Arnaboldi, Caprili, Barzanti, Ferrandi, Montessoro, Cipriani».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene di poter accettare soltanto il punto 1) della parte dispositiva laddove si impegna il Governo «ad indire a breve scadenza una conferenza nazionale che consenta di compiere un'attenta verifica e un approfondimento su tutti gli aspetti e sui problemi conseguenti alle applicazioni della legge n. 162 del 1990», mentre non accoglie la restante parte.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

Governo chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Tagliabue n. 9/5936/1 se insistano per la votazione dello stesso.

FRANCO CALAMIDA. Non insistiamo per la votazione, signor Presidente.

Devo però rilevare che, pur avendo compreso il punto di vista del Governo, avremmo ovviamente preferito una più estesa accettazione del nostro ordine del giorno, pur se come raccomandazione.

In ogni caso, ci pare importante che venga indetta quella conferenza nazionale — prevista al punto 1) dell'ordine del giorno — per la verifica e l'approfondimento degli aspetti e dei problemi conseguenti alle applicazioni della legge n. 162 del 1990.

Tale posizione del Governo trova quindi il consenso del gruppo DP-comunisti.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, intervengo soltanto per formalizzare, anche in sede di dichiarazione di voto, il parere contrario del Movimento sociale italiano-destra nazionale sul complesso del provvedimento per i motivi già espressi dai colleghi del nostro gruppo intervenuti nel dibattito e, da ultimo, da chi vi parla.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione finale.

### Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5936, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanza stupefacenti o psicotrope» (5936).

Presenti . . . . .	323
Votanti . . . . .	309
Astenuti . . . . .	14
Maggioranza . . . . .	155
Hanno votato <i>si</i> . . . . .	300
Hanno votato <i>no</i> . . . . .	9

(La Camera approva).

### Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la risposta scritta ad un'interrogazione.

GIUSEPPE LAVORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LAVORATO. Signor Presidente, vorrei chiederle cortesemente di sollecitare la risposta scritta dei ministri dell'interno e dei beni culturali alla mia interrogazione n. 4-26700 del 3 luglio 1991, con la quale ho denunciato i gravi attentati compiuti dalla mafia contro i giovani dell'associazione culturale FART impegnati nel recupero di Pentidattilo, un antico ed affascinante borgo di origine bizantina nel territorio di Melito Porto Salvo.

La risposta e l'iniziativa dei due ministri si sono rese urgenti perché nella giornata di avant'ieri nuovi attentati ed intimidazioni sono stati compiuti contro i giovani della FART e del comitato pro Pentidattilo per impedire l'apertura del campo di lavoro con partecipazione internazionale che inizierà il recupero dell'antico borgo e la costruzione di una casa della pace. Evidentemente la mafia vuole impaurire ed allontanare i giovani del comitato perché ha disegni speculativi.

Ho esposto, signor Presidente, i motivi per i quali le chiedo cortesemente un autorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

intervento per una sollecita risposta all'interrogazione da parte dei ministri interessati (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Onorevole Lavorato, la Presidenza interesserà il Governo perché risponda a questa interrogazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, debbo rappresentare una situazione incresciosa creatasi nel rapporto tra Parlamento ed esecutivo.

Sono il primo firmatario di una serie di interrogazioni a risposta in Commissione — che dall'aprile scorso ad oggi non hanno avuto risposta — in ordine alla situazione bancaria della Federconsorzi ed al problema dell'IMI con riferimento alla questione della stima e della valutazione.

Alla vigilia dell'inserimento all'ordine del giorno di queste interrogazioni giunge puntualmente un *telex* del capo di gabinetto del ministro del tesoro, il quale, dal 25 maggio, ripete che «causa complessa situazione di accertamento, non si è nella possibilità di rispondere allo strumento di sindacato ispettivo». Per tre volte (il 25 maggio, il 29 luglio ed il 23 settembre) non sono riuscito ad ottenere — come è mio diritto — una risposta dall'esecutivo in ordine a questi problemi.

Vorrei che la Presidenza si facesse carico della mia segnalazione consentendo all'interrogante di ottenere una sollecita risposta dal Governo (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, la Presidenza interesserà il Governo affinché risponda alle interrogazioni da lei sollecitate.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, posso

solo aggiungere che mi trovo nella stessa condizione dell'onorevole Bellocchio.

La questione è ormai di una gravità inaudita, poiché attiene alla stessa affidabilità del lavoro parlamentare. Perciò voglio dire con franchezza, Presidente Zolla, che la Presidenza della Camera non sta tutelando l'onorabilità dei deputati. Mi chiedo solo se sia possibile in questo paese che un signore che siede in un tribunale riesca ad archiviare una delle dodici denunce solo perché il procuratore Battaglino è socio in affari delle persone che io denuncio — e ciò accade a Rimini —, e che per questo mi trovo citato su tutti i giornali italiani non solo come una persona che è pazza (il che è anche vero, poiché per denunciare Pomicino bisogna essere pazzi), ma anche per qualcosa di più grave. Il collega Violante, che mi sta ascoltando, conosce la situazione di Rimini ed egli ha dato un contributo importante anche nelle ultime settimane.

Ho solo una strada davanti a me, Presidente Zolla: quella di fissare una data per le mie dimissioni da deputato. Ho presentato tredici interpellanze sui rapporti tra la malavita ed alcuni ministri e le risposte non arrivano. A volte le interpellanze vengono pubblicate con due giorni di ritardo, ma questo è niente. Capisco che i giornali siano divisi tra corrotti ed onesti, ed è capitato a Napoli (la televisione, *Canale 10*). Ho esternato: ho sbagliato.

LUCIANO VIOLANTE. Lo fanno tutti!

FRANCO PIRO. Da quando la Camera è aperta ho «internato»: sto parlando solo in Assemblea, ma nessuno risponde! Si cercano 450 miliardi, ma li abbiamo qui, con l'Italgrani a Bruxelles. Ho chiesto che in questa aula venisse il Governo a dire chi è l'uomo politico di Catania che ha riciclato un assegno sporco nell'agenzia n. 1 del Banco di Napoli, all'interno del Palazzo Montecitorio, come scrive *La Stampa* di Torino. Chi, se non il Governo, deve tutelare la Camera, il Banco di Napoli?

Presidente Zolla, vuole la data delle mie dimissioni? Vuole la Presidente Iotti degnarsi di rispondere?

Oppure dovrò parlare come presidente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

della Commissione finanze, cambiare tono e dire di tutto ciò che attiene alle interpellanze sui rapporti fra ministro dell'industria e ISVAP, in ordine alle società fiduciarie, per tutto ciò che attiene alla moneta pesante che è una bella idea, ma è un grande affare per chi fornisce materiale di *software* e *hardware*, problemi per commercianti ed artigiani con gli zeri e per i consumatori finali?

O dovrò dire che ci sono decreti-legge che continuano a decadere e che contengono meccanizzazioni ignobili del Ministero delle finanze? O dovrò ancora dire che ho dovuto presentare un'altra interpellanza a proposito del CIPI che sta per riunirsi e concedere di nuovo 410 miliardi all'Italgrani?

Ma questo non conta; cosa conta se il presidente della Commissione finanze *ex informata conscientia* dice ciò che dice?

Cosa conta se l'ICLA... caro Facchiano tu ne sai qualcosa dell'ICLA!

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Io? Che ne so?

FRANCO PIRO. Tu sai quasi tutto, Facchiano, altrimenti non eri ministro! Perché avere te come ministro dei beni culturali è stato uno scempio!

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*. Perché è stato uno scempio?

FRANCO PIRO. E l'ICLA dalle tue parti l'hai esportata a Bologna, nella mia città, con la pinacoteca!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mi consenta...

FRANCO PIRO. Ma cosa le consento, Presidente! Le do la data delle mie dimissioni. Pretendo risposta! È un mio diritto! Basta con le ruberie di qualsiasi partito! Io sono socialista e lo sarò sempre. Però, Presidente Zolla, lei deve tutelare la mia posizione, perché di me si dice che sono matto. Ma i matti sono loro, perché Cristofori, da me interpellato su Federconsorzi esattamente come ha fatto Bellocchio, ha nominato il suo

segretario commissario liquidatore a Ferrara. Ma non ci viene data alcuna risposta sulla Federconsorzi.

Mi rivolgo a lei, Presidente Zolla, e alla Presidente Iotti perché ho voi di fronte: prenderà atto dell'ennesimo sollecito sugli imbrogli? Prenderà atto del sollecito sulla Cassa di Risparmio di Roma, sulla Banca Romana (1892 — 1992)? Prenderà atto del fatto che vi è un sistema marcio che sta contagiando la democrazia? Presidente Zolla, prenderà atto che ci risponderete quando il Governo non ci sarà più e le interpellanze moriranno? Ma non muore la dignità di questa Camera! E fino a quando vi sarà un giorno di legislatura lei troverà un deputato che le farà un sollecito e che poi un giorno tornerà alla sua vita privata, quando questa Italia avrà perso.

Mi auguro, come lei Presidente Zolla, che la Presidente Iotti — di Reggio Emilia, città del tricolore — alla quale è sempre andata la mia ammirazione ed il mio voto, esterni e dica «basta», perché le interpellanze non sono a risposta scritta né per pratica di collegio; sono interpellanze o interrogazioni a risposta in Commissione, come quella dell'onorevole Bellocchio. Lei si trova davanti alla CONSOB che accusa il Ministero del tesoro sulla vicenda Dominion-Dumenil. Il sottosegretario Bonferroni della P2 è stato quello che ha organizzato il trasferimento dalla Banca di Girgenti al Credito Emiliano, inventandosi la copertura della Banca d'Italia.

Presidente Zolla, mi si dica allora che le informazioni in mio possesso sono sbagliate! Nella giornata di oggi ho presentato due interpellanze, una delle quali a difesa di un povero giornale cui il Banco di Napoli ha revocato i fidi perché il piccolo industriale possiede una televisione di Napoli.

Basta! Lo ha detto l'onorevole Occhetto e lo ha detto anche a nome dei parlamentari che non si riconoscono nelle sue posizioni.

Presidente Zolla, dica basta anche lei, da persona onesta! Dica alla Presidente Iotti che Cirino Pomicino la smetta di telefonare a tutti i giornali, perché potrà cancellare le notizie vere, far pubblicare quelle false, ma prima o poi faremo come in Russia anche qui.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

---

PRESIDENTE. Onorevole Piro, se mi consente, certamente io non auspico che lei sia indotto a lasciare questa responsabilità...

FRANCO PIRO. Non le ho detto la data, ma gliela sto per dire!

PRESIDENTE. ...nel nostro libero Parlamento...

FRANCO PIRO. Che cosa ci sto a fare?

PRESIDENTE. ...nel quale credo che anche oggi lei abbia avuto modo di condurre in libertà la sua battaglia.

FRANCO PIRO. Sto lavorando da due giorni in Parlamento; altro che libertà!

PRESIDENTE. Certamente lei ricorderà che io ho avuto già occasione in passato di esprimere, non solo a lei ma anche ad altri colleghi che hanno rivolto dei solleciti al Governo per le più diverse ragioni, la mia personale opinione, anche da questo seggio, sul problema del rapporto tra esecutivo e Parlamento in materia di atti del cosiddetto sindacato ispettivo.

Vi è indubbiamente una situazione di difficoltà, ma io la prego di credere che da parte della Presidenza vi è sempre stata, come vi sarà anche in questa circostanza (interessando il Governo perché dia risposta alle interpellanze da lei sollecitate), la difesa delle prerogative del Parlamento e dei parlamentari. Quindi, la sua voce...

FRANCO PIRO. E allora io resto!

PRESIDENTE. Le ripeto, le difficoltà non possiamo nasconderle; la prego però di credere che questo impegno e questo sforzo ci sono sempre stati. Glielo ribadisco anche questa sera...

FRANCO PIRO. Grazie!

PRESIDENTE... sperando di avere più fortuna oggi rispetto alle altre volte!

FRANCO PIRO. La ringrazio, Presidente. 6 e 29 sono usciti sulla ruota di Napoli!

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 27 settembre 1991, alle 9:

Interpellanza e interrogazioni.

**La seduta termina alle 18,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 21,45.*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

---

**COMUNICAZIONI**

**Missioni valedoli  
nella seduta del 26 settembre 1991**

Astori, Anselmi, Babbini, Barbera, Borri, Borruso, d'Aquino, Del Mese, de Luca, Fausti, Fincato, Fornasari, Foschi, Gangi, Garavaglia, Lattanzio, Marri, Martinazzoli, Marzo, Noci, Patria, Poggiolini, Emilio Rubbi, Vincenzo Russo, Sacconi, Santonastaso, Scovacricchi, Volponi, Zoso.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 25 settembre 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSONE: «Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale» (5974);

PACETTI ed altri: «Norme per il coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia» (5975);

TEALDI: «Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, recante la riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi» (5976);

RIVERA ed altri: «Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle vittime di atti criminali» (5977);

D'ADDARIO ed altri: «Testo unico per la gestione dei rifiuti e dei residui» (5978);

PIRO ed altri: «Costituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da azioni di stampo mafioso» (5979);

PERANI ed altri: «Immissione in ruolo mediante concorso pubblico riservato per titoli di dipendenti non di ruolo degli enti locali» (5980).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge GALLONI ed altri: «Norme per garantire l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione» (4976) (*annunciata nella seduta del 18 luglio 1990*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Faraguti.

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono state approvate le seguenti proposte di legge:

*dalla IV Commissione permanente (Difesa):*

SAVIO ed altri: «Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio» (3174).

*dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici):*

BERTOLI ed altri: «Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976» (5533).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla II Commissione (Giustizia):*

TESTA ANTONIO ed altri: «Norme integrative del codice di procedura penale per il processo penale militare in tempo di pace» (5335) (con parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

CASINI CARLO: «Modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» (5917) (con parere della I Commissione);

*alla IV Commissione (Difesa):*

CARIA ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza» (5841) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

*alla VII Commissione (Cultura):*

ANDREOLI ed altri: «Provvedimenti per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita di Federico II di Svevia» (5800) (con parere della I, della III, della V e della XI Commissione);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

ERMELLI CUPELLI: «Norme per la ristrutturazione della viabilità connessa al "corridoio adriatico"» (5862) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

TORCHIO ed altri: «Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema idroviario

padano-veneto» (5671) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

SANTORO ed altri: «Nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi di promozione industriale» (5682) (con parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: «Rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa» (5828) (con parere della I e della V Commissione).

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, Sezione enti locali, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, con lettera in data 23 settembre 1991 ha trasmesso la deliberazione e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio 1989 (doc. LXIX-bis, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Tursi (Matera), SS. Cosma e Damiano (Latina) e S. Pellegrino Terme (Bergamo).

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 agosto 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 16 settembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni, con allegati i conti consuntivi 1990 ed i bilanci di previsione per l'anno 1991, sull'attività svolta nel 1990 dai sottoelencati enti:

Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati (Roma);

Istituto nazionale di geofisica di Roma;  
Istituto nazionale di alta matematica di Roma;

Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli;  
Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

---

VOTAZIONI QUALIFICATE  
EFFETTUATE MEDIANTE  
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

---

F = voto favorevole (in votazione palese)  
C = voto contrario (in votazione palese)  
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)  
A = astensione  
M = deputato in missione  
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.  
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

\*\*\* ELENCO N. 1 (DA PAG. 87304 A PAG. 87315) \*\*\*

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	5936 deliberaz. ex art.96-bis	4	295	20	158	Appr.
2	Nom.	5936 voto finale	14	300	9	155	Appr.

\*\*\*

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
ABETE GIANCARLO	F	F
AGRUSTI MICHELANGELO	F	F
AIARDI ALBERTO	F	F
ALBORGHETTI GUIDO	F	
ALESSI ALBERTO	F	
ALIMOVİ ARDON	F	
AMALFITANO DOMENICO	F	
AMODEO NATALE	F	F
ANDREIS SERGIO	F	A
ANDREOLI GIUSEPPE	F	
ANGELINI GIORDANO	F	F
ANGELONI LUANA	F	F
ANIASI ALDO	F	F
ANSelmi TIDA	M	M
ANTONUCCI BRUNO	F	F
ARMELLIN LINO	F	F
ARTIOLI ROSSELLA	F	
ASTORI GIANFRANCO	M	M
AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	F	F
AULETA FRANCESCO	F	
AZZOLINI LUCIANO	F	F
BABBINI PAOLO	M	M
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	C	
BALBO LAURA	F	
BALESTRACCI NELLO	F	F
BARBERA AUGUSTO ANTONIO	M	M
BARBIERI SILVIA	F	F
BARGONE ANTONIO	F	
BARZANTI NEDO	F	
BASSI MONTANARI FRANCA	F	A
BATTAGLIA PIETRO	F	F
BATTISTUZZI PAOLO	F	
BECCHI ADA	F	A
BEKKE TARANTELLI CAROLE JANE	F	F
BELLOCCHIO ANTONIO	F	F
BENKDIKTER JOHANN	F	F
BENEVELLI LUIGI	F	
BERSELLI FILIPPO	C	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2	
	1	2
BERTOLI DANILLO	F	F
BEVILACQUA CRISTINA	F	F
BIAPORA PASQUALINO	F	F
BIANCHI BERETTA ROMANA	F	F
BIANCHINI GIOVANNI	F	F
BIASCI MARIO	F	F
BINELLI GIAN CARLO	F	
BINETTI VINCENZO	F	
BIONDI ALFREDO	F	
BODRATO GUIDO	F	F
BONPATTI PAINI MARISA	F	
BONFERRONI FRANCO	F	F
BONINO EMMA	A	
BORDON WILLER	F	F
BORGHINI GIANFRANCESCO	F	
BORRA GIAN CARLO	F	F
BORRI ANDREA	M	M
BORRUSO ANDREA	M	M
BORTOLAMI BENITO MARIO	F	F
BORTOLANI FRANCO	F	F
BOSKELLI MILVIA	F	F
BOTTA GIUSEPPE	F	
BRESCIA GIUSEPPE	F	F
BROCCA BENIAMINO	F	F
BRUNETTO ARNALDO	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	F
BRUNI GIOVANNI	F	
BRUNO PAOLO	F	
BUFFONI ANDREA	F	
BULLERI LUIGI	F	F
BUONOCORE VINCENZO	F	F
CACCIA PAOLO PIETRO	F	F
CAFARELLI FRANCESCO	F	F
CALAMIDA FRANCO	F	P
CALVANESE FLORA	F	F
CAMPAGNOLI MARIO	F	F
CANNELONGA SEVERINO LUCANO	F	F
CAPACCI RENATO	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
CAPECCHI MARIA TERESA	F	F
CAPPIELLO AGATA ALMA	F	
CAPRILI MILZIADE	F	
CARADONNA GIULIO	C	
CARDINALE SALVATORE	F	F
CARELLI RODOLFO	F	
CARIA FILIPPO	F	
CAROLI GIUSEPPE	F	
CARRUS NINO	F	F
CASATI FRANCESCO	F	F
CASINI CARLO	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	F	F
CASTAGNETTI PIERLUIGI	F	F
CASTAGNOLA LUIGI	F	F
CASTRUCCI SIRO	F	F
CAVAGNA MARIO	F	F
CAVERI LUCIANO	F	
CELLINI GIULIANO	F	F
CERUTI GIANLUIGI	A	
CERUTTI GIUSEPPE	F	
CERVETTI GIOVANNI	F	
CHELLA MARIO	F	F
CHIRIANO ROSARIO	F	F
CIABARRI VINCENZO	F	F
CIAFFI ADRIANO	F	F
CIANCIO ANTONIO	F	F
CICERONE FRANCESCO	F	F
CICONTE VINCENZO	F	F
CILIBERTI FRANCO	F	F
CIMA LAURA	F	
CIMMINO TANCREDI	F	F
CIOCCI CARLO ALBERTO	F	
CIOCCI LORENZO	F	
CIOCIA GRAZIANO	F	
CIVITA SALVATORE	F	F
COLOMBINI LEDA	F	F
COLOMBO EMILIO	F	
COLONI SERGIO	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
COLUCCI FRANCESCO	F	
COLUCCI GAETANO	C	C
COLZI OTTAVIANO	F	
CORDATI ROSAIA LUIGIA	F	F
CORSI HUBERT	F	F
COSTA ALESSANDRO	F	F
COSTA RAFFAELE	F	
COSTA SILVIA	F	
CRESCENZI UGO	F	F
CRESCO ANGELO GAETANO		C
CRIPPA GIUSEPPE	F	F
CURCI FRANCESCO	F	
D'ACQUISTO MARIO	F	
D'ADDARIO AMEDEO	F	
D'AIMMO FLORINDO	F	F
DAL CASTELLO MARIO	F	F
D'ALIA SALVATORE	F	
D'AMATO CARLO	F	F
D'AMATO LUIGI		A
D'AMBROSIO MICHELE	F	F
D'ANGELO GUIDO	F	F
D'AQUINO SAVERIO	M	M
DE CAROLIS STELIO	F	
DEL BUE MAURO	F	
DEL MESE PAOLO	F	F
DE LOCA STEFANO	M	M
DIAZ ANNALISA	F	A
DIGLIO PASQUALE	F	F
DIGNANI GRIMALDI VANDA	F	F
DI PIETRO GIOVANNI	F	
DONATI ANNA	F	A
DONAZZON RENATO	F	
D'ONOPRIO FRANCESCO	F	F
DRAGO ANTONINO	F	
DUCE ALESSANDRO	F	F
DUTTO MAURO	F	
FACCHIANO FERDINANDO	F	
FACHIN SCHIAVI SILVANA	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
FARACE LUIGI	F	
FARAGUTI LUCIANO	F	F
FAUSTI FRANCO	M	M
FELISSARI LINO OSVALDO	F	F
FERRANDI ALBERTO	F	F
FERRARA GIOVANNI	F	F
FERRARI BRUNO	F	
FERRARI MARTE	F	
FERRARI WILMO	F	
FERRARINI GIULIO	F	
FIANDROTTI FILIPPO	F	
FINCATO LAURA	M	M
FIMOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA	F	F
FIORI PUBLIO	F	
FORNASARI GIUSEPPE	M	M
FOSCHI FRANCO	M	M
POTI LUIGI	F	
FRACANZANI CARLO	F	F
FRACCHIA BRUNO	F	F
FRANCESE ANGELA	F	
FRANCHI FRANCO	C	F
FRASSON MARIO	F	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	F	F
GALANTE MICHELE	F	
GALLI GIANCARLO	F	
GANGI GIORGIO	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	M	M
GARGANI GIUSEPPE	F	F
GASPARI REMO	F	
GASPAROTTO ISAIA	F	F
GEI GIOVANNI	F	F
GELLI BIANCA	F	F
GELPI LUCIANO	F	F
GEREMICCA ANDREA	F	F
GHEZZI GIORGIO	F	
GHINAMI ALESSANDRO	F	F
GITTI TARCISIO	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
GORGONI GAETANO	F	
GOTTARDO SETTIMO	F	
GRAMAGLIA MARIELLA	F A	
GREGORELLI ALDO	F F	
GRILLI RENATO	F	
GRILLO SALVATORE	A	
GRIPPO UGO	F	
GUMNELLA ARISTIDE	F	
LABRIOLA SILVANO	F	
LAMORTE PASQUALE	F	
LA PENNA GIROLAMO	F	
LATTANZIO VITO	M M	
LAURICELLA ANGELO	F F	
LAVORATO GIUSEPPE	F F	
LEONI GIUSEPPE	F F	
LOBIANCO ARCANGELO	F F	
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	F	
LOI GIOVANNI BATTISTA	F	
LOIERO AGAZIO	F F	
LOMBARDO ANTONINO	F	
LO PORTO GUIDO	C	
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	F F	
LUCCHESI GIUSEPPE	F	
LUCENTI GIUSEPPE	F F	
LUSETTI RENZO	F F	
MACCIOTTA GIORGIO	F F	
MACERATINI GIULIO	C	
MADAUDO DINO	F	
MAGRI LUCIO	F	
MAIMARDI FAVA ANNA	F	
MALVESTIO FIERGIOVANNI	F F	
MAMMONE MATIA	F F	
MANCINI VINCENZO	F F	
MANFREDI MANFREDO	F	
MANFREDINI VILLER	F F	
MANGIAPANE GIUSEPPE	F F	
MANNINO ANTONINO	F	
MANNINO CALOGERO	F	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
MARIANETTI AGOSTINO	F	
MARRI GERMANO	M	M
MARTINAT UGO	C	
MARTINAZZOLI FERMO MIMO	M	M
MARTINI MARIA ELETTA	F	F
MARTINO GUIDO	F	F
MARTUSCELLI PAOLO	F	F
MARZO BIAGIO	M	M
MASINA ETTORE	F	
MASINI MADIA	F	
MASSANO MASSIMO	C	
MASTELLA MARIO CLEMENTE	F	
MASTRANTUOMO RAFFAELE	F	
MASTROGIACOMO ANTONIO	F	F
MATARRESE ANTONIO	F	
MATTARELLA SERGIO	F	
MATTEOLI ALTERO	C	C
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	A	
MATULLI GIUSEPPE	F	F
MAZZA DINO	F	
MAZZUCONI DANIELA	F	F
MELELEO SALVATORE	F	F
MELILLO SAVINO	F	F
MELLINI MAURO	A	A
MENSORIO CARMINE	F	F
MENSURATI ELIO	F	F
MENZIETTI PIETRO PAOLO	F	F
MERLONI FRANCESCO	F	
MEROLLI CARLO	F	F
MICHELI FILIPPO	F	F
MICHELINI ALBERTO	F	F
MIGLIASSO TERESA	F	F
MILANI GIAN STEFANO	F	F
MIMOZZI ROSANNA	F	F
MOMBELLI LUIGI	F	F
MONACI ALBERTO	F	F
MONTANARI FORNARI NANDA	F	F
MONTRECCHI ELENA	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
MONTessoro ANTONIO	F	
MORONI SERGIO	F	F
MOTETTA GIOVANNI	F	F
MUNDO ANTONIO	F	
NAPOLI VITO	F	F
NAPPI GIANFRANCO	F	F
NARDONE CARMINE	F	F
NEGRI GIOVANNI	A	
NERLI FRANCESCO	F	F
NICOLAZZI FRANCO	F	
NICOLINI RENATO	F	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	F	
NOCI MAURIZIO	M	M
NOENE GIOVANNI	F	F
NUCARA FRANCESCO	F	
NUCCI MADRO ANNA MARIA	F	F
ORCIARI GIUSEPPE	F	
ORLANDI NICOLETTA	F	F
ORSENIGO DANTE ORESTE	F	F
ORSINI BRUNO	F	F
ORSINI GIANFRANCO	F	F
PACETTI MASSIMO	F	F
PALLANTI NOVELLO	F	F
PALMIERI ERMENEGILDO	F	F
PARIGI GASTONE	C	C
PARLATO ANTONIO	C	
PATRIA RENZO	M	M
PAVONI BENITO	F	
PAZZAGLIA ALFREDO	C	C
PEDRAZZI CIPOLLA ANNAMARIA	F	F
PELLEGATTA GIOVANNI	F	C
PELLEGATTI IVANA	F	F
PELLICANI GIOVANNI	F	
PELLICANO' GEROLAMO	F	
PELLIZZARI GIANMARIO	F	F
PERANI MARIO	F	F
PERINZI FABIO	F	F
PERRONE ANTONINO	F	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
PETROCELLI EDILIO	F	F
PICCHETTI SANTINO		F
PICCIRILLO GIOVANNI	F	F
PIERMARTINI GABRIELE	F	
PIETRINI VINCENZO		F
PINTO ROBERTA	F	F
PINTOR LUIGI		F
PIREDDA MATTEO	F	F
PIRO FRANCO	F	F
PISANU GIUSEPPE		F
POGGIOLINI DANILO	M	M
POLIDORI ENZO	F	
PORTATADINO COSTANTE		F
PRANDINI ONELIO	F	F
PRINCIPE SANDRO	F	F
PROCACCI ANNAMARIA	F	
PROVANTINI ALBERTO	F	F
PULJA CARMELO	F	F
POMILIA CALOGERO	F	
QUERCINI GIULIO		F
QUERCIOLO ELIO	F	F
RABINO GIOVANNI BATTISTA	F	F
RADI LUCIANO	F	F
RALLO GIROLAMO	C	
RAVAGLIA GIANNI		F
RAVASIO RENATO	F	
REBECCHI ALDO	F	F
REBULLA LUCIANO	F	
RECCHIA VINCENZO	F	F
REICHLIN ALFREDO	F	
RICCI FRANCO		F
RICCIUTI ROMEO	F	F
RIDI SILVANO		F
RIGGIO VITO	F	F
RIGHI LUCIANO	F	F
RINALDI LUIGI	F	F
RIVERA GIOVANNI	F	F
ROJCH ANGELINO	F	F

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
ROMANI DANIELA	F	F
ROMCHI EDOARDO	A	
RONZANI GIANNI WILMER	F	
ROSINI GIACOMO	F	F
ROSSI ALBERTO	F	F
ROTIROTI RAFFAELE	F	
RUBBI ANTONIO	F	
RUBBI EMILIO	M	M
RUSSO FERDINANDO	F	F
RUSSO FRANCO	F	
RUSSO GIUSEPPE	F	F
RUSSO VINCENZO	M	M
SACCONI MAURIZIO	M	M
SALERMO GABRIELE	F	
SAMA' FRANCESCO	F	F
SANESE NICOLAMARIA	F	F
SANFILIPPO SALVATORE	F	F
SANGALLI CARLO	F	F
SANGIORGIO MARIA LUISA	F	F
SANGUINETTI MAURO	F	
SANNELLA BENEDETTO	F	
SANTONASTASO GIUSEPPE	M	M
SANTUZ GIORGIO	F	F
SANZA ANGELO MARIA	F	
SAPIENZA ORAZIO	F	F
SAPIO FRANCESCO	F	F
SARETTA GIUSEPPE	F	F
SAVINO NICOLA	F	
SAVIO GASTONE	F	F
SBARDELLA VITTORIO	F	
SCALFARO OSCAR LUIGI	F	F
SCALIA MASSIMO	A	
SCHETTINI GIACOMO ANTONIO	F	
SCOVACRICCHI MARTINO	M	M
SEgni MARIOTTO	F	F
SERNALDI CARLO	F	F
SEMPER DIEGO	C	C
SEPPIA MAURO	F	

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
SERAFINI ANNA MARIA	F	F
SERAFINI MASSIMO	F	F
SERRA GIANNA	F	
SERRA GIUSEPPE	F	
SERRENTINO PIETRO	F	
SERVELLO FRANCESCO	C	
SILVESTRI GIULIANO	F	F
SINATRA ALBERTO	F	
SINESIO GIUSEPPE	F	F
SOAVE SERGIO	F	F
SODDU PIETRO	F	
SORICE VINCENZO	F	
SPINA FRANCESCO	F	
SPINI VALDO	F	
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE	F	
STEGAGNINI BRUNO	F	F
STERPA EGIDIO	F	
STRADA RENATO	F	F
TADDEI MARIA	F	F
TAGLIABUE GIANFRANCO	F	
TANCREDI ANTONIO	F	
TARABINI EUGENIO	F	
TASSI CARLO	C	C
TASSONE MARIO	F	F
TATARILLA GIUSEPPE	C	
TEALDI GIOVANNA MARIA	F	
TEPESTINI FRANCESCO	F	
TESINI GIANCARLO	F	F
TESSARI ALESSANDRO	A	A
TESTA ANTONIO	F	
TOGNOLI CARLO	F	
TOMA MARIO	F	F
TORCHIO GIUSEPPE	F	F
TORTORELLA ALDO	F	
TRABACCHI FELICE	F	
TRABACCHINI QUARTO	F	
TRANTINO VINCENZO	C	
TRAVAGLINI GIOVANNI	F	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
TREMAGLIA MIRKO	C	
UMIDI SALA MEIDE MARIA	F F	
USELLINI MARIO	F	
VAIRO GAETANO	F	
VECCHIARELLI BRUNO	F	
VIOLANTE LUCIANO	F	
VISCARDI MICHELE	F	
VISCO VINCENZO	F	
VITI VINCENZO	F F	
VIVIANI AMEROGIO	C	
VIZZINI CARLO	F	
VOLPONI ALBERTO	M M	
WILLEIT FERDINAND	F F	
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	F F	
ZAMBON BRUNO	F F	
ZAMPIERI AMEDEO	F F	
ZANGHERI RENATO	F	
ZANIBONI ANTONINO	F F	
ZARRO GIOVANNI	F F	
ZOLLA MICHELE	P P	
ZOPPI PIETRO	F F	
ZOSO GIULIANO	M M	
ZUECH GIUSEPPE	F F	

\* \* \*

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1991

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma